



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)  
SETTORE 8 - PSR 14/20 COMPETITIVITA'**

---

*Assunto il 04/05/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 464*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 4306 del 08/05/2018**

**OGGETTO: PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - MISURA 4 SUB MISURA 4.2.1 - "INTERVENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI" - ANNUALITÀ 2016-RIAPPROVAZIONEGRADUATORIA DEFINITIVA ANNUALITÀ 2016..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- successivamente alle Decisioni C (2017) 3559 del 19 maggio 2017 e C (2017) 7520 del 10 novembre 2017, la Commissione Europea con Decisione C (2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha da ultimo approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- la Giunta Regionale della Calabria, con la Delibera n. 110 de 29 marzo 2018, ha preso atto della Decisione C (2018) 1290 finale della Commissione Europea relativa all'approvazione della modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Calabria.

### VISTI:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Reg. di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 80 del 6 aprile 2018 - Serie general) recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018);
- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- le circolari operative dell'Organismo pagatore;

#### **VISTO**

- la L.R. del 13.05.1996, n. 7 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito all'ing. Carmelo Salvino l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e risorse agroalimentari";
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";
- il D.D.G n. 7956 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Giacomo Giovinazzo di Dirigente del Settore 8 "PSR 2014/2020 Competitività" del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentare";

## CONSIDERATO CHE

- con D.D.G. n. 12413 del 18 ottobre 2016, è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 04 – Intervento 4.2.1. “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”- Annualità 2016;
- la dotazione finanziaria assegnata per l'annualità 2016 alla misura 4 – intervento 4.2.1 veniva stabilita in € 45.000.000,00;
- a seguito di varie proroghe, con DDG n. 2345 del 06/03/2017, il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto veniva fissato al 20 marzo 2017;
- per il trattamento delle domande di sostegno e la gestione delle fasi di ricevibilità/valutazione finalizzate alla pubblicazione della graduatoria, il bando rinviava alle Disposizioni Procedurali approvate con D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016;
- giusto parere di coerenza rilasciato dall'Autorità di Gestione PSR Calabria 2014/2020 (nota n. 277454 del 05.09.2017), con DDG n. 9837 del 07/09/2017 veniva pubblicata la graduatoria delle aziende ritenute ammissibili (allegato A) nonché l'elenco delle domande “Escluse” (non ricevibili/ammissibili – Allegato B) e finanziate, per l'importo complessivo pari € 16.176.394,82 , tutte le 33 domande di sostegno di cui all'Allegato A;
- il bando prevedeva, altresì, la riserva del 10% della dotazione complessiva, in favore di eventuali istanze di riesame, importo poi incrementato con DDG n. 12828 del 21 novembre 2017;

CONSIDERATO che, per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui al D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdG ( [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it) ) della graduatoria, era possibile presentare, a mezzo PEC, istanza di riesame, opportunamente motivata e documentata;

PRESO ATTO che, il predetto termine è stato ulteriormente prorogato con DDG n. 10609 del 28 settembre 2017;

RILEVATO che, con nota protocollo Siarn. 328320 del 20 ottobre 2017 è stata nominata la Commissione per l'istruttoria delle istanze pervenute sull'Intervento 4.2.1 “Interventi nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” – annualità 2016e, con note Siar n. 0315657 del 10 ottobre 2017 e nota prot. n. 355618 del 15 novembre 2017, sono state fornite alla Commissione indicazioni di buone pratiche per il trattamento delle domande di riesame;

PRESO ATTO che, con nota protocollo SIAR n.154282 del 4 maggio 2018, il Presidente della Commissione, ultimato il riesame di 149 posizioni relative a domande di sostegno afferenti l'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 12413 del 18 ottobre 2016, ha trasmesso i relativi verbali di valutazione, unitamente all' Allegato A - “Elenco delle domande ammissibili” e Allegato B “Elenco delle domande escluse” (non ricevibili/non ammissibili) che presentano il seguente esito:

- n.55 istanze di riesame valutate positivamente di cui 9 già presenti in graduatoria ma in favore delle quali è stata riconosciuta una maggiore quota di contributo pubblico; 1 per la quale è stato riallineato il punteggio e 1 su cui sono state effettuate correzioni compensative;
- n.94 istanze rigettate perché confermate inammissibili e/o infondate.

DATO ATTO, altresì, che, nell'ambito delle verifiche istruttorie sopra citate, la Commissione ha proceduto ad esaminare anche le istanze relative: all' azienda Perrone Daniele in ottemperanza alla sentenza TAR RC n. 101/2018 e all'azienda Chiellino Ippolito, la quale, per mero errore materiale, non figurava essere stata precedentemente istruita;

**CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto con DDG n. 10609 del 22 settembre 2017, è prevista la pubblicazione della graduatoria definitiva, ad integrazione della graduatoria di cui al DDG n. 9837 del 7 settembre 2017, comprendente le istanze già ammesse e quelle favorevolmente valutate a seguito di riesame nonché quelle definitivamente escluse;

**RITENUTO**, comunque, che tale ripubblicazione non produrrà effetti modificativi per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9837 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame;

**ATTESO** che la quota di riserva, pari originariamente al 10% della dotazione del bando, così come successivamente incrementata con DDG n. 12828/2017, allo stato presenta una disponibilità pari a € 28.823.605,18;

**RITENUTO** che, stante l'esito istruttorio finale e la disponibilità di risorse a valere sulle diverse annualità di spesa per l'intervento 4.2.1 – appare opportuno incrementare la dotazione del bando per consentire il finanziamento delle domande valutate ammissibili;

**CONSIDERATO** che, per come riportato al paragrafo 3 (Valutazione) delle Disposizioni Procedurali di cui al D.D.G. n. 7609 del 30/6/2016, la pubblicazione del presente decreto di approvazione nel BURC e sul sito istituzionale dell'AdG([www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it)) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr.;

**RITENUTO**, infine, dover consentire, ai beneficiari che abbiano subito un taglio al contributo richiesto, per opere infrastrutturali superiore al 40%, di poter rimodulare il progetto, per la parte di opere edili non riconosciute, trasmettendo, unitamente alla lettera di accettazione del contributo, adeguata relazione con relativo computo metrico modificato, ferma restando la funzionalità del progetto approvato e la valutazione sui punteggi;

**ACQUISITO** il parere di coerenza programmatica rilasciato dall'A.d.G. del PSR Calabria, che si allega al presente atto (nota prot. Siarn.155424 del 4 maggio 2018);

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio Regionale, oltre a quelli già previsti per la quota di cofinanziamento regionale, e che l'erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l'Organismo Pagatore ARCEA;

**SU PROPOSTA** del Dirigente del Settore n. 8 "PSR 2014/2020 Competitività", formulata alla stregua degli esiti istruttori della Commissione, nonché della completezza tecnico/amministrativa del procedimento;

## **DECRETA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;

**DI PRENDERE ATTO** dei verbali di valutazione istruttoria delle istanze di riesame afferenti l'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 12413 del 18 ottobre 2016, trasmessi dalla Commissione in data 4 maggio 2018, protocollo siar n. 154282, relativi all'intervento 4.2.1."Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli"- unitamente ai rispettivi Allegati A contenenti "Elenco delle domande ammissibili" e del rispettivo Allegato B "Elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);

**DI APPROVARE** la graduatoria definitiva "finale" delle domande di sostegno afferenti l'avviso pubblico - D.D.G. n. 12413 del 18 ottobre 2016 – annualità 2016 - comprendente l'allegato "A" - "elenco delle domande ammissibili" e l'allegato "B"- "Elenco delle domande escluse" (non ricevibili/ammissibili), parte integrante e sostanziale del presente Decreto, assegnando ai beneficiari ritenuti finanziabili un importo totale pari a: € 53.992.383,02,64 di cui €16.176.394,82

relativi al D.D.G. 9837 del 07.09.2017 ed € 37.815.988,20 giusta integrazione di cui all'allegato "A" del presente atto;

**DI AUTORIZZARE**, alle condizioni di cui in premessa, eventuali rimodulazioni progettuali nel caso in cui sia stato applicato al contributo richiesto, per le opere infrastrutturali, un taglio superiore al 40%, ferma restando la funzionalità del progetto approvato e la valutazione sui punteggi;

**DI DARE ATTO** che la dotazione finanziaria sopra indicata potrà essere incrementata con ulteriori fondi di misura, del PSR 2014/2020;

**DI DARE ATTO** che la ripubblicazione della graduatoria di cui al presente Decreto non produrrà effetti modificativi per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9837 del 7 settembre 2017 per le quali non risulta essere stata presentata alcuna istanza di riesame;

**DI DARE ATTO** che dal presente Decreto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio Regionale e che l'eventuale erogazione di risorse finanziarie avverrà attraverso l'Organismo Pagatore ARCEA;

**DI DARE ATTO** che, avverso il presente Decreto potrà essere presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria;

**DI NOTIFICARE** il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore ARCEA;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto e dei relativi Elenchi Regionali sul BURC e sul sito istituzionale dell'A.d.G. [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it)

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**GIOVINAZZO GIACOMO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**SALVINO CARMELO**

(con firma digitale)

## Graduatoria M 4.2.1. - Allegato A - Ammesse

N. Ord.	CUAA	Domanda oggetto di riesame	Denominazione	Numero Domanda	Punteggio Concesso	Spesa Definitiva Concessa	Contributo Definitivo Concesso	Note	Spesa integrata con riesame	Contributo integrato concesso
1	02665680787	SI	Marino Pierluigi	54250269559	55	865.749,52	432.874,76			
2	02351650797	SI	La Fattoria del Casaro SNC	54250270250	53,7	2.092.356,56	1.046.178,28	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	Allineamento quadro approvato	
3	02913590796	SI	Euro Carni Import Srl	54250269278	51	1.473.188,66	736.594,33			
4	02745260790	SI	Società Agricola R e R srl	54250273197	51	2.131.854,65	1.065.927,33			
5	02354420784	SI	Clemenfrutta 2 Soc. Coop.	54250268023	50	359.058,00	179.529,00			
6	RZZFNC97L66D122Q	SI	Rizzo Maria Francesca	54250269914	49	1.855.297,39	927.648,70			
7	0232929791	SI	Calabria Verde S.r.l	54250273569	49	1.759.428,58	879.714,29			
8	LLAGPP89C06C352D	NO	Aiello Giuseppe	54250245385	49	446.094,64	223.047,32	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
9	01985890789	SI	Olearia Geraci Srl	54250267785	48	665.895,00	332.947,50			
10	0071104808	SI	Incal Agricola Srl	54250268155	48	1.535.955,71	767.977,86			
11	02377330788	SI	Consorsio del Cedro di Calabria	54250273825	48	1.451.845,16	725.922,58			
12	VRRPQL87R06C710H	SI	Varrà Pasquale	54250268288	48	261.004,45	130.502,23			
13	03494680782	NO	Sybarisi Magna Greacia Soc. cooperativa Agricola	54250245385	47	591.041,03	295.520,52	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
14	02041790805	SI	Agrofruit di Palaia Antonino	54250268866	46	842.627,79	421.313,90			
15	02241060793	SI	Agrocalabria S.R.L.	54250242200	46	1.581.093,36	790.546,68			
16	01299380806	SI	Zema Giuseppe	54250273239	46	642.365,10	321.182,55			
17	03329280782	SI	Società Agricola Campotenese	54250249270	46	1.038.601,02	519.300,51			
18	02489480802	NO	Bacar Srl	54250269690	46	510.674,00	255.337,00	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
19	CSNMGS61E43E417Z	NO	Cosenza Maria Giuseppina	54250272751	46	368.689,66	184.344,83	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
20	03542420793	NO	Fattoria Santa Maria S.R.L.S.	54250272983	46	446.356,26	223.178,13	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
21	DNLLR193P56C352N	SI	Daniele Ilaria	54250270359	45	434.101,30	217.050,65			
22	SPSFLC66D46C352M	NO	Esposito Felicia	54250271530	45	737.888,94	368.944,47	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		

23	00694240805	SI	Agri Medma di Biondo Giuseppe & C	54250273874	45	573.894,11	286.947,06	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017 solo punteggio		
24	02564740781	SI	Consorzio produttori patate della Sila Soc. coop.	54250270268	44	5.288.898,18	2.644.449,09			
25	02520450798	SI	Azienda Agricola San Iorio SRL	54250272975	44	533.978,90	266.989,45			
26	03546310792	SI	Cantine De Mare	54250269807	44	2.363.295,95	1.181.647,98			
27	02176640791	NO	SCALM S.r.l.	54250270870	44	485.103,27	242.551,64	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
28	SPSMTT68E31D086Q	NO	Sposato Matteo	54250268783	43,8	245.337,79	122.668,90	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
29	03466000787	SI	I Campi del Sole Soc. Coop.	54250269591	43	3.602.775,10	1.801.387,55			
30	02969240809	NO	Agrumolio F.lli Longo s.s.	54250273379	43	348.205,24	174.102,62	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
31	02966940809	NO	Red Way S.r.l.	54250273007	43	142.776,10	71.388,05	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
32	00778690792	SI	C.O.P.P.I. Soc.Cooperativa	54250233746	42	2.102.461,75	1.051.230,88			
33	03018962785	SI	Turano Soc. coop.	54250273544	42	761.531,75	380.765,88			
34	02487980787	SI	San Vincenzo di Rota	54250261416	42	4.300.016,95	2.150.008,48			
35	02741250803	SI	Natura Società coop. agricola	54250271316	42	3.461.239,96	1.730.619,98			
36	2818370799	NO	Casa dell'Olio S.n.c. di Varrone Antonio	54250268510	42	285.946,50	142.973,25	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
37	PSCNTN59R04I671F	NO	Pascuzzi Antonio	54250267983	42	1.181.652,64	590.826,32	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
38	00769850793	SI	A.P.O.C.C.	54250266894	41	1.871.021,45	935.510,73			
39	03115690780	SI	SAOR italia	54250198436	41	1.728.382,64	864.191,32			
40	00875980807	SI	Agrumaria Reggina	54250273684	41	880.410,41	440.205,21			
41	03269607792	SI	Soc. Agricola Antico Frantoio Srl	54250267447	41	1.246.481,95	623.240,98	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	520.222,46	260.111,23
42	02351530791	SI	Oleificio la Fratta Snc di Urso P. Saverio e C.	54250267736	41	88.421,36	44.210,68	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	Allineamento quadro approvato	

43	03286520790	NO	Gruppo Soldano S.r.l.	54250272645	41	1.405.711,39	702.855,70	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
44	00249620808	SI	Agrolivo Soc. Coop.	54250233613	40	613.900,92	306.950,46			
45	PPLNZE54T20L219G	SI	Ioppolo Enzo	54250273141	40	499.934,05	249.967,03			
46	02149920791	SI	RA.SAL di Rostellà Antonio	54250273676	40	528.638,44	264.319,22			
47	SNP NNA 91P47 C352P	SI	Sinopoli Anna	54250272942	40	930.352,30	465.176,15			
48	017005307783	SI	COAB Soc. Cooperativa	54250232938	40	4.460.227,44	2.230.113,72			
49	01425780804	SI	Cooperativa Fattoria della Piana AGR	54250268544	40	4.340.524,55	2.170.262,28	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	539.244,50	269.622,25
50	00914160809	SI	Capua 1880 SRL	54250125942	39,5	2.240.944,39	1.120.472,20			
51	02354860807	SI	Olivolio Soc. Cooperativa	54250271027	39,5	193.212,89	96.606,45			
52	02723410805	SI	Oleifici Sità SRL	54250267199	39	4.018.069,14	2.009.034,57			
53	01475200794	SI	Stirparo Francesco	54250273551	39	1.358.191,07	679.095,54	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	320.299,00	160.149,50
54	00727320798	NO	Cantine Lento Soc. Cooperativa	54250272363	39	1.383.650,50	691.825,25	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
55	LBRMGR72L42D184F	SI	Libero Maria Grazia	54250269476	38	426.374,40	213.187,20			
56	02200030787	SI	Madeo Industrie Alimentari Srl	54250269757	38	1.875.273,89	937.636,95			
57	2973190800	NO	Guadagnino Società Coop. Agricola	54250272462	38	251.885,31	125.942,66	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
58	03507520793	SI	Trasformazioni E.VA. SrlS	54250243786	37	620.049,20	310.024,60			
59	MCRVCN85B08G791M	SI	Macri Vincenzo soc costituenda	54250268890	36	935.786,88	467.893,44			
60	SQLMRA79M19C352H	NO	Squillaciotti Mario	54250267884	36	226.875,96	113.437,98	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
61	01590370787	SI	Calabrialatte SPA	54250273205	35	5.633.446,85	2.816.723,43	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	3.191.308,89	1.595.654,45
62	03535030799	NO	Verdoro Del Marchesato S.r.l.s.	54250273270	35	999.648,11	499.824,06	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
63	01282070794	SI	Talarico Giuseppe e figli srl	54250291572	34	2.005.241,35	1.002.620,68			
64	02522080783	SI	Coop. Bocca di Piazza arl	54250270433	34	658.377,00	329.188,50			
65	0085840795	SI	Agroalimentare Associazione Latte Calabresi Soc. Coop. Agricola	54250241087	34	815.891,98	407.945,99	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	438.088,74	219.044,37

66	VRLRCL96A29C235E	SI	Virelli Ercole	54250268874	34	1.359.933,79	679.966,90	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	145.539,00	72.769,50
67	SPSFNCC70211753V	NO	Esposito Francesco	54250271563	34	583.006,98	291.503,49	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
68	PPRSFN82R22F537Q	NO	Paparatto Serafino	54250273387	34	446.097,87	223.048,94	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
69	03477290799	NO	Sapori del Neto S.R.I.U.	54250269054	34	1.123.304,48	561.652,24	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
70	SCLDNC57B04G082O	NO	Scalea Domenico	54250268924	34	990.832,96	495.416,48	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
71	02067560785	SI	Campoverde SPA	54250163018	33	9.713.069,58	4.856.534,79	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	3.221.400,00	1.610.700,00
72	00164040784	SI	Molino Bruno SPA	54250267256	32	569.474,10	284.737,05			
73	SMRSVT63D30F416I	NO	Smeriglio Salvatore	54250236368	32	234.227,21	117.113,61	Cosolidato esito DDG n. 9837 del 7/9/2017		
74	00952850790	SI	Sabolio srl	54250271787	30	1.281.130,00	640.565,00			
75	01587250786	SI	Verbicaro Ottavio	54250271928	29	1.249.071,38	624.535,69			
76	01460290784	SI	Olii Parise sas DI Parise Domenico & C.	54250271555	29	111.138,14	55.569,07	Integrazione al DDG n. 9837 del 7/9/2017	39.464,55	19.732,28
77	NGRFMN75E42D122Q	SI	Ingarozza Filomena	54250272132	27,5	318.272,76	159.136,38			

**Graduatoria M 4.2.1. - Allegato B - Escluse**

N.Ordine	CUAA	Denominazione	Numero Domanada	Data richiesta di riesame	Motivazione
1	92001680799	A.CO.PR.OL. Organizzazioni produttori olivicoli Soc. Coop.	54250269716	26/09/2017	In riferimento al punto Codice Fiscale, si accoglie il chiarimento anche perché nello stesso documento è riportato il dato esatto. <b>Chiarimento Accolto.</b> In merito al punto elenco soci: in considerazione che gli allegati 6 dimostrano il dato storico della società; i contratti di conferimento danno garanzia futura al funzionamento dell'impianto per almeno 7 anni dalla data del collaudo; gli stessi sono stati redatti a norma dell'art 62 della Legge 24/03/2012 n. 27 e sottoscritti da nuovi conferitori; la criticità può essere superata. Le motivazioni addotte in sede di riesame in merito all'atto costitutivo possono essere accolte perché da ulteriore controllo dei file è risultato che l'atto costitutivo nella sua interezza è presente al 20170319_77714360_187_697748 del sistema SIAN sin dalla data di presentazione della domanda di sostegno. <b>Chiarimenti Accolti.</b> In merito ai preventivi non conformi: A mente dello spirito della nota dipartimentale protocollo n. 355618 del 15/11/2017, in presenza di macchinari complessi le cui differenze sono in termini di processi, di lavorazione e tecnologie applicate di difficile comparazione ma con le stesse finalità produttive, è utile far riferimento al prezzo più vantaggioso. In modo sintetico e non del tutto esaustivo, ma con le informazioni fondamentali, la dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà presente sin dalla data della richiesta di sostegno, può supplire la relazione di scelta preventivi. <b>Chiarimenti Accolti.</b> Per quanto riguarda il codice ateco non appropriato, a parere di questa commissione, essendo la OP di vecchia costituzione per "attività di supporto all'agricoltura e attività successiva alla raccolta" ma di nuova costituzione nella funzione di "stoccaggio, imbottigliamento, etichettatura e commercializzazione", l'eventuale codice appropriato a tale attività può essere acquisito contestualmente alla concessione del contributo. <b>Chiarimento Accolto.</b> <del>Il chiarimento in sede di riesame mirato al superamento della criticità sul contratto di locazione, osserva che non saranno eseguite opere che riguardano modifiche alla destinazione d'uso riportata nello stesso</del>
2	01594720797	Agroalimentare Corigliano Srl	54250264428	10/10/2017	In merito al punto Bpol non coerente: la contestazione della commissione di valutazione è pertinente perché l'incremento produttivo non è chiaramente esplicitato nella relazione che accompagna il Bpol. Comunque, si ritengono esaustive le motivazioni e i chiarimenti forniti poiché tale incremento è deduttivo dal Conto delle Attività Connesse e sul Conto Economico del Bpol. <b>Chiarimenti Accolti.</b> Per il punto materia prima da trasformare: le osservazioni prodotte, per la mancanza a livello locale di materie prime per giustificarne l'acquisto extraregionale, prodotte in sede di riesame, sono esaustive ma nonostante gli sforzi profusi non si è riusciti a colmare del tutto quanto contestato, poiché non è dimostrato né in sede di istruttoria né in sede di riesame la riconducibilità della materia prima (Carne), alla produzione primaria. Per quanto riguarda le forniture future, previste con acquisti di materie prime da una azienda agricola localizzata fuori regione, sia alla data della domanda e sia alla data del riesame, non sono stati presentati l'allegato 6 (dichiarazione di quantità e tipologia di prodotto) e contratto di conferimento, a dimostrazione dell'impegno quinquennale e della riconducibilità al produttore primario e che lo stesso sia redatto a norma dell'art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27. Per i motivi sopradetti si conferma l' <b>Esito Negativo</b>
3	GLL GPP 86D22 C352I	Gallelli Giuseppe	54250269716	18/09/2017	1) Non valutabile in quanto manca l'allegato 2: Considerato che l'allegato 2 è una dichiarazione fondamentale e rappresenta le condizioni di ammissibilità della proposta, <b>non si Accoglie il Chiarimento.</b> 2) La quantità di prodotto conferito è esiguo (500q.li) e proveniente da due aziende riconducibili alla stessa persona. Non è dimostrato che il 67% provenga da aziende agricole: Considerato che trattasi di due aziende con due fascicoli anagrafici indipendenti, <b>si Accoglie il Chiarimento.</b> 3) L'idea progettuale non è coerente con la misura. E' prevista solo la ristrutturazione del mulino con acquisto di parti dello stesso (in legno, acciaio) ma senza acquisto di macchine atte alla trasformazione o commercializzazione del prodotto da lavorare. Trasformato il prodotto non vi è traccia né di pesa né di insacchettatrice. OSSERVAZIONI AL PUNTO 3. - La misura 4.2 ha la finalità e lo scopo di intervenire nel processo delle fasi di trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, sostenendo le aziende all'utilizzo di tecniche innovative, avanzate e organizzazione logistico - gestionale dei cicli di lavoro. Tale obiettivo deve essere inserito in un quadro generale di miglioramento delle performance ambientali e di sostenibilità di sistema delle produzioni alimentari e recupero della competitività del settore primario. Pertanto l'obiettivo è quello di sviluppare il miglioramento e l'innovazione del prodotto e del packaging, all'ampliamento delle funzioni d'uso lo sviluppo qualitativo e quantitativo della gamma di prodotto da posizionare sui mercati locali e sui mercati extraregionali. L'intervento proposto, di ristrutturazione di un vecchio mulino, con interventi del tipo civile e impiantistico, in particolare la realizzazione e posa in opera delle apparecchiature meccaniche proprie del mulino con annessi ruderi di servizio. Lo scopo primario dell'intervento proposto è quello di riprodurre il mulino per come era un tempo (recupero patrimonio storico), in legno con alcune parti in acciaio e soprattutto alimentato ad acqua
4	FRN NNL 76A65 I725V	Azienda Agr. La Fattoria Locride di Fiorenzi Antonella	54250273833	12/10/2017	In riferimento al punto Codice Ateco i requisiti devono essere dimostrati contestualmente all'accettazione del contributo pubblico concesso. <b>Si accoglie il Chiarimento.</b> In riferimento all'incongruenza fra quanto dichiarato nell'Al.7 e i contratti di conferimento: Due conferitori hanno sottoscritto due contratti con quantitativi diversi: di un conferitore la superficie investita in agrumi non giustifica il quantitativo di prodotto conferito, si osserva che l'allegato 7 riporta i dati di conferimento della materia prima e quella di produzione propria. Con le motivazioni addotte nel riesame si accoglie la proposta di prendere in considerazione i dati ricavabili dai contratti di conferimento. Dalla valutazione emerge che il prodotto di propria produzione dichiarata è di q.li 5857,00 mentre la produzione extraziendale ricavata dai contratti di conferimento è di q.li 5730,00 pertanto la produzione extraziendale resta inferiore ai 2/3 previsti dal bando. <b>Chiarimento non Accolto.</b> In riferimento al punto Bpol con conforme: si accolgono le motivazioni in merito agli anni presi in considerazione poiché i dati riportati nella documentazione fiscale e riferiti al solo anno confrontabile, anno 2015, corrispondono in quanto inserito correttamente nella sezione conto economico del bpol. <b>Si accoglie l'osservazione.</b> In merito ai preventivi non conformi:, le motivazioni fornite in sede di riesame non esplicitano a pieno le criticità rilevate, in effetti la redazione dei preventivi risulta essere uguale in ogni sua parte sia nella impostazione, sia nella cronologia sia anche negli errori di battitura che non possono essere considerate semplici coincidenze, ma non chiariscono esaustivamente i principi imposti dal bando, sulla indipendenza, concorrenza e congruità del materiale oggetto spesa. Inoltre la relazione tecnica non descrive in modo dettagliato i motivi di scelta dell'impianto di lavorazione nelle caratteristiche intrinseche e tecniche al fine di valutare la validità dell'iniziativa. <b>Esito negativo</b>
5	03559160795	Arcamutrò Srl	54250272447	25/09/2017	Manca IBAN in domanda. - Accolto in corso di riesame. Mancano i contratti di conferimento. Sono presenti n. 2 Allegato 6 della Sig. Liguori Carla con un dichiarato di 60.000,00 q.li di pomodoro socio unico della società e Pizzimenti Giuseppe con un dichiarato di 90.000,00 q.li di pomodoro nella qualità di conferitore. E' giusto osservare che eventuali contratti di conferimento in associazioni ortofrutticole, possono superare tale rilievo con l'obbligo di conferimento previsto nello statuto e non con la stagionalità proposta in sede di riesame, inoltre che le dichiarazioni non soddisfano l'art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27. Confermato il rilievo. Da un controllo interno è emerso che uno dei conferitori non possiede fascicolo aziendale per cui non può conferire il prodotto dichiarato nell'allegato 7. Il fascicolo aziendale del sig. Pizzimenti con ultima variazione in data 18/03/2016 e una superficie a seminativo di ha 8,00, non offre garanzie certe al conferimento di 90.000,00 q.li di pomodoro. <b>Confermato il rilievo.</b> Per l'altro conferitore gli ettari coltivati a pomodoro che risultano dal fascicolo aziendale non giustificano la produzione conferita e dichiarata nell'allegato 7. Gli ettari a seminativo che risultano dal fascicolo della sig. Liguori Carla quale socio unico della società Arcamutrò sono circa 24,00 pertanto la stessa non offre garanzie al conferimento di q.li 60.000,00. <b>Confermato il rilievo.</b> Mancano i seguenti documenti: Atto Costitutivo, Statuto, Elenco Soci, nomina degli organi amministrativi,atto dal quale risulta che il legale rappresentante è autorizzato a sottoscrivere gli impegni a chiedere a riscuotere i contributi. - Gli elementi sono ricavabili dalla Visura Camerale, pertanto non essendo stati indicati limiti all'amministratore unico, può svolgere l'attività di rappresentanza nella ordinaria e straordinaria amministrazione. <b>Accolto in corso di riesame.</b> Mancata coerenza dei dati dichiarati su BPOL con quanto indicato nel progetto di investimento. <b>Accolto in corso di riesame.</b> L'acquisto dell'immobile è superiore al 20% previsto dell'importo di progetto. L'immobile stimato per €1.748.400,00 verrà ceduto al prezzo di € 800.000,00 pari al 29,09% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali in € 2.749.861,83. <b>Rilievo Confermato.</b> Dalla perizia allegata non si dimostra che il prezzo sia inferiore al costo di costruzione dell'immobile. Relazione integrativa presentata in revisione - <b>Chiarimento Accolto</b> Manca dichiarazione attestante che nei 10 anni precedenti non si è fruito dei finanziamenti pubblici sullo stesso immobile. Dichiarazione presentata in corso di riesame – <b>Chiarimento Accolto</b> <del>Manca titolo di possesso registrato (scrittura Privata). Rilievo Confermato</del>
6	RLR MRA 54A30 A762T	Arlia Mario	54250268312	04/10/2017	1) Non sono presenti i contratti di conferimento; Si conferma l'assenza dei contratti di conferimento. 2) Alleg. 4 nessuna dichiarazione fleggata; <b>Si accoglie</b> per nuove disposizioni procedurali con chiarimento nel riesame. 3) Contratto di preliminare di vendita; <b>Si accoglie</b> relativamente alla registrazione del preliminare di vendita. 4) Manca perizia di valutazione da tecnico indipendente; <b>Si conferma l'osservazione</b> poiché il prezzo dell'acquisto di unità immobiliari deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente. (Disposizioni attuative paragrafo 9 pagina 5) 5) <b>Si conferma la mancanza</b> del titolo di possesso della particella (foglio 27 part. 555). 6) <b>Si conferma la mancanza</b> del titolo di possesso. 7) <b>Si conferma l'assenza</b> della relazione per la scelta del preventivo. 8) <b>Si conferma preventivi</b> non congrui risultano rilasciati da due società diverse aventi lo stesso amministratore per cui nel formulare l'offerta è palese il conflitto d'interesse che aggiudica la scelta alla stessa persona fisica.

7	MRA RLA 68A25 H981H	Arnone Aurelio	54250273718	05/10/17	1) Considerato che l'allegato 2 è una dichiarazione fondamentale e rappresenta le condizioni di ammissibilità della proposta, <b>non si Accoglie il Chiarimento.</b> 2) Le controdeduzioni afferenti l'acquisizione dell'immobile da destinare a opificio di trasformazione sono accolte poiché nel caso di soggetto non ancora costituito i titoli di disponibilità dovranno essere dimostrati contestualmente all'accettazione del contributo. Punto 10 disposizioni attuative. • Richiesta di preventivo trasmessa in data 14/03/2017; data del preventivo ditta Termine Group 2 srl 10/03/2017, ditta StarTractor 09/03/2017. • E' presente solo un preventivo della ditta AGRIMAT per la linea salsa di pomodoro; Manca la richiesta preventivo ditta SE ENERGIA per l'impianto Fotovoltaico; Al computo metrico "Opificio Lavorazione" a 8 voci di spesa non sono applicati i prezzi del prezzario Regionale. • Manca Relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le motivazioni che hanno indotto a scegliere il fornitore. • Nella domanda di aiuto non è allegata nessuna documentazione fiscale del proponente, atta a giustificare la copertura della quota privata dell'investimento che considerato l'importo richiesto è indispensabile al fine di valutare correttamente l'iniziativa avanzata come impresa costituenda.
8	CPGGPP 67L29 D976Y	Capogreco Giuseppe	54250270342	12/10/2017	In riferimento al punto elaborati grafici di progetto intestati ad altra ditta "Giuseppe Capogreco srl", il richiedente adduce che trattasi di refuso di stampa e che a dimostrazione di ciò la particella catastale riferita al fabbricato (part. 297 fg 33 agro di Locri) oggetto di investimento, è nella Sua disponibilità in forza all'atto all'atto di acquisto repertorio n. 50717 del 30/04/2002 allegato alla domanda di sostegno; dal riesame effettuato invece, risulta acquistata la particella n. 234 del foglio 33 del comune di Locri e non la particella in questione. <b>Chiarimenti non Accolti.</b> In merito alle osservazioni sul Bpol, si accolgono le motivazioni addotte in corso di riesame. <b>Chiarimenti Accolti.</b> In merito alla mera sostituzione dell'impianto di lavorazione non vengono date controdeduzioni soddisfacenti al superamento del rilievo poiché si afferma che, l'impianto da sostituire è già a fine ciclo produttivo ed interamente ammortizzato. Inoltre si evidenzia che gli elaborati allegati alla domanda non rappresentano in modo esaustivo una situazione ante e post dell'intervento. <b>Chiarimenti non Accolti.</b> Si accolgono le osservazioni inerenti la relazione di scelta preventivi e tracciabilità dei preventivi, poiché in corso di riesame si è verificato la riconducibilità della ditta richiedente e delle macchine. <b>Chiarimenti Accolti.</b>
9	FRC DNC 66P14 F537C	Furchi Domenico	54250234280	06/10/2017	1) Si accolgono le motivazioni addotte limitatamente all'allegato 6, ma si confermano le criticità rilevate dalla commissione esaminatrice circa la carenza documentale dei contratti di conferimento; <b>Esito del riesame Negativo.</b> non si accolgono i rilievi in merito all'allegato 3 per la cointestazione dei terreni di proprietà dei germani. <b>Esito del riesame Negativo.</b> mancanza degli allegati 8 e 9. <b>rilievo accolto.</b>
10	00976490797	Soc. Agric. Desaro di Roppa Silvio e	54250271019	04/10/2017	<i>Assenza del BPOL. E' stato presentato un Bpol relativo ad altra ditta.</i> Il Bpol presentato, è stato redatto in data 20/03/2017, quindi in tempo utile di presentazione. Premesso che con Delibera Modifiche Statutarie redatta dal Notar Mario Bilangione in data 24/01/2017 repertorio 107736, si è determinato un aumento del capitale sociale e di modificare la ragione sociale da Oleificio Saporito Giovanni di Saporito Anna & C. sas a Società Agricola DESARO di Roppa Silvio & C. sas pertanto le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti l'atto di modifica, figurano a nome di Oleificio Saporito Giovanni di Saporito Anna & C. sas. Entrando in merito alla valutazione de quo, nelle dichiarazioni fiscali, si rilevano dati per gli anni 2016 e 2015 diversi con i valori riportati, per lo stesso periodo, nel <b>Business Plan</b> rimesso in corso di riesame. Pertanto, considerato che i valori sono ampiamente incoerenti e distanti con i valori riportati, per lo stesso periodo, nel <b>Business Plan</b> rimesso in corso di riesame <b>non si Accoglie il Chiarimento.</b> 2) Sono presenti le dichiarazioni UNICO della ditta proponente ma carenti di ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate. In considerazione che tali atti sono pubblici perché presentati ad altra Amministrazione la presentazione o meno può far superare la criticità. <b>Chiarimento Accolto.</b> 3) I conferitori sono gli stessi soci in disaccordo con quanto dichiarato nell'Allegato 2 circa il conferimento del prodotto (67% extra aziendale). Si conferma che i conferitori, sono tutti soci della Soc. Agr. DESARO di Roppa Silvio & C. sas, e tutti titolari di azienda agricola condotte in economia diretta individualmente, con relativo fascicolo aziendale. Gli stessi hanno sottoscritto regolare contratto di conferimento a norma della art. 62 della Legge n. 27/2012, stabilendo sia la durata che il quantitativo della materia prima. <b>Chiarimento Accolto.</b>
11	01619180787	Il CAR SRL Industria Lavorazione carni	54250272157	26/09/2017	a) - Per quanto riguarda i punti relativi alla materia prima e contratti di conferimento: si precisa che l'attuale materia prima utilizzata risulta essere al 100% di provenienza extra aziendale, mentre non risulta rispettata la prevalenza di produzione regionale per come prevede non solo dalla richiamata FAQ ( n. 4 del 21/12/2016) ma le norme tecniche attuative al punto 7 del paragrafo 14.1; Si precisa inoltre che qualora si ricorra all'acquisto di materia prima extra regionale in modo prevalente per come il caso proposto, deve essere opportunamente motivata la mancanza a livello locale. Ciò non è stato trattato per le carni bovine, soltanto menzionato per le carni suine. Si conferma la mancanza dei contratti di conferimento a norma dell'art. 62 della Legge n. 27/2012. <b>Chiarimenti Non Accolti.</b> b) – La mancata firma sull'allegato 4 del tecnico, per come chiarito in sede di riesame e dalla nota dipartimentale n. 355618 del 15/11/2017, può essere superata. <b>Chiarimenti Accolti.</b>
12	LBR FNC 70B11 D184A	Libero Francesco	54250241012	10/10/2017	In merito : Elaborati grafici non timbrati, Preventivi non completi ed Elaborati ex ante carenti: Considerato che i chiarimenti proposti in sede di riesame non sono stati esaustivi, si confermano per intero le criticità rilevate dalla commissione di valutazione. <b>Esito negativo.</b>
13	03223770780	Consorzio Filiera Carni Calabria	54250272611	10/10/2017	1) Domanda di sostegno non completamente compilata (mancano codice IBAN e dati oggetto dell'intervento): Considerato che i dati in essere, possono essere acquisiti sia nel corpo degli atti ed elaborati presentati nella domanda di sostegno ed in sede di riesame, <b>si Accolgono i Chiarimenti.</b> 2) Allegato 4 non conforme, non sottoscritto dal tecnico ma dalla ditta: Documento trasmesso nella sua interezza in sede di riesame, indicazione di buone pratiche per il trattamento dei riesami prot. 355618 del 15/11/20197 – <b>Chiarimenti Accolti</b> 3) Manca l'allegato 9: Documento trasmesso in sede di riesame, indicazione di buone pratiche per il trattamento dei riesami prot. 355618 del 15/11/20197 – <b>Chiarimenti Accolti</b> 4) Mancano i contratti di conferimento: Premesso che i conferitori sono tre produttori esterni al consorzio, quindi i contratti di conferimento della materia prima, rivestono carattere fondamentale rispetto alle condizioni di ammissibilità. In sede di riesame sono stati comunque trasmessi solo due contratti, manca quello della ditta Verbicaro con un conferito medio triennale di Kg 117000. <b>Chiarimenti non Accolti.</b> 5) Mancano le planimetrie: La planimetria con il posizionamento delle attrezzature è stata presentata in sede di riesame. Trattandosi di elaborato fondamentale all'ammissibilità, doveva essere presente alla data della domanda di sostegno. <b>Chiarimenti non Accolti.</b> 6) La relazione tecnica sulla scelta dei preventivi non è firmata dal tecnico ma dalla ditta: Gli elaborati tecnici, devono essere firmati da tecnico abilitato, pertanto non si accolgono le motivazioni addotte in sede di riesame. <b>Chiarimenti non Accolti.</b> 7) I preventivi non sono tracciati, mancano le richieste. La mancanza della tracciabilità dei preventivi, è motivo di esclusione. Ribadito anche in sede di indicazione di buone pratiche per il trattamento dei riesami prot. 355618 del 15/11/20197. <b>Le richieste preventive sono state presentate in sede di riesame. Trattandosi di atti fondamentali all'ammissibilità, dovevano essere presenti alla data della domanda di sostegno.</b>
14	01708500788	Frantoio Oleario di Pino Giovanni & C SNC	54250273502	10/10/2017	1) Gli allegati 1/5/6/7/8 non sono sottoscritti: Gli allegati cui fa riferimento la contestazione elevata dalla commissione di valutazione, sono quelli allegati al bando, ed essendo dichiarazioni sostitutive all'atto di notorietà rilasciate a norma Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rivestono carattere fondamele rispetto alle condizioni di ammissibilità e impegni pertanto devono essere sottoscritte in modo individuale. La soluzione da Loro prospettata, di firmare solo la "Testata" del rilegato cumulativo cartaceo delle dichiarazioni, non dà l'esatta consapevolezza del contenuto della dichiarazione del titolato alla firma. Nell'allegato "rilegato cumulativo" per come da Loro evidenziato in sede di riesame risulta firmato individualmente solo l'allegato 4. <b>Chiarimento non Accolto.</b> 2) Il progetto è carente dei seguenti atti: 1) Contratti di conferimento prodotto. 2) Camera di Commercio. 3) Bilanci o dich. fiscali (UNICO) e dich. IVA. 4) Adeguato titolo di possesso. 5) Statuto/Atto Costitutivo/elenco soci. 6) Dichiarazione nomina Org. Amm. vo. 7) Atto che autorizzi a sottoscrivere gli impegni. Si conferma la carenza degli atti alla data della presentazione della domanda, gli stessi rivestono carattere fondamele rispetto alle condizioni di ammissibilità e impegni, pertanto non possono essere acquisiti in sede di riesame. <b>Chiarimenti e Integrazioni non Accolte</b> 3) Preventivi privi di richiesta per cui non tracciabili. La mancanza della tracciabilità dei preventivi, è motivo di esclusione, ribadito anche in sede di indicazione di buone pratiche per il trattamento dei riesami prot. 355618 del 15/11/20197. <b>Chiarimento non Accolto</b>
15	03318030792	F.A.S.I. SAS di Parisi Antonio	54250267728	26/09/2017	1) L'idea progettuale non in linea con la misura. (punto vendite e utilizzo acque reflue). Le finalità della sub misura 4.2 riguardano investimenti relativi alle fasi della trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, sostenendo le aziende nell'introduzione di tecniche di innovazione tecnologica, organizzativa e logistica dei cicli di lavoro in un quadro generale di miglioramento e di recupero di competitività del settore primario, l'obiettivo è quello di sviluppare l'innovazione del prodotto e del packaging, dell'ampliamento delle funzioni d'uso, lo sviluppo qualitativo e quantitativo di prodotti posizionate sui mercati locali e sui mercati extraregionali e non di puro confezionamento e vendita di prodotto già valorizzato per come l'intervento proposto. <b>Chiarimenti non Accolti.</b> 2) Non sono presenti i contratti di conferimento. <b>Chiarimenti Accolti.</b> 3) Non è presente l'iscrizione alla CCIAA. <b>Chiarimenti Accolti.</b> 4) Manca bilancio 2014. <b>Chiarimenti Accolti.</b>

16	0254846795	Devona Rocco	54250243596	25/09/2017	<p>1) I contratti di conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e dalla check list di riferimento. In sede di riesame si ribadisce la presenza dell'allegato 6 in luogo del contratto di conferimento. Tale casistica è riservata solo ai soci conferitori in soggetti costituiti in forma associata. Pertanto la sola presenza dell'allegato 6 non sopprime la mancanza dei contratti di conferimento della materia prima. <b>Chiarimento non Accolto</b></p> <p>2) Il computo metrico riporta alcune voci a corpo che non sono supportate dai preventivi per come richiede il bando. <b>Chiarimento non Accolto.</b></p> <p>3) Codice ATECO non pertinente la misura. Tale condizione può essere superata in quanto trattasi di impresa di trasformazione costituenda. <b>Chiarimento Accolto</b></p> <p>4) Alcuni documenti che sono riportati nella CHECK-LIST non risultano allegati al progetto. Trattasi di mero errore formale. <b>Chiarimento Accolto</b></p> <p>5) I preventivi trasmessi non sono corredati dalle relative richieste da parte della ditta richiedente, quindi manca la tracciabilità. Si conferma l'assenza della richiesta preventivi. <b>Chiarimento non Accolto.</b></p> <p>6) Per la linea di lavorazione non esiste una richiesta specifica, l'unico preventivo presente non è sottoscritto. Trattandosi di macchinari speciali, non basta la sola dichiarazione dell'azienda ma deve essere redatta relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile. Inoltre si conferma l'assenza della tracciabilità. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p> <p>7) Mancano bilanci o dichiarazioni fiscali, è presente una iscrizione all'INPS come coltivatore diretto. Tale condizione può essere superata dalla nota Dipartimentale n. 355618 del 15/11/2017. <b>Chiarimenti Accolti.</b></p>
17	FZA MRN 76C55 I982E	Fazio Marina	54250266183	12/10/2018	<p>1) Mancano i contratti di conferimento. In sede di riesame si ribadisce la presenza dell'allegato 6 in luogo del contratto di conferimento. Tale casistica è riservata solo ai soci conferitori in soggetti costituiti in forma associata. Pertanto la sola presenza dell'allegato 6 non sostituisce la mancanza dei contratti di conferimento della materia prima. <b>Chiarimento non Accolto</b></p> <p>2) Incongruenza tra i quantitativi riportati negli allegati 6 e 7..Manca la visura camerale. . Manca bilancio anno 2013. Manca la planimetria e la documentazione fotografica ex ante. Non c'è coerenza tra le giornate lavorative indicate in relazione e BPOL. Non vi è coerenza tra la produzione propria indicata in relazione e quella riportata in allegato 7. Si confermano i rilievi della commissione di valutazione. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p>
18	03471980783	Esperia Food SRL	54250270821	25/09/2017	<p>1) Si prende atto che la perizia asseverata il bando non lo richiede; ma si conferma l'osservazione poiché l'investimento dell'acquisto di unità immobiliari è ammissibile solo quando il prezzo non supera il costo di costruzione ex novo e non è superiore al valore di mercato. Il prezzo di acquisto pertanto deve essere certificato da un Tecnico abilitato e indipendente. (Disposizioni attuative paragrafo 9 pagina 5) – <b>Esito negativo</b></p> <p>2) in merito alla dichiarazione del titolare dell'immobile su precedenti contributi la condizione prevista dal bando è riportata nella Relazione Tecnica e Piano Fotografico a firma dell'Ing. Maio. <b>Esito Positivo</b></p> <p>3) Progetto in scala 1:500 con macromisure. <b>Esito Positivo</b></p> <p>4) Stesso scopo con tipologie tecnologiche diverse. <b>Esito positivo</b></p> <p>5) Non si documenta la data di ricevimento successiva alla richiesta, Ditta PROgetTO Ambiente. <b>Esito Negativo</b></p> <p>6) le informazioni essenziali di risparmio energetico superiore al 20% su consumi presunti e non su consumi analitici reali degli impianti preventivati. <b>Esito negativo</b></p> <p>7) le anomalie sui preventivi delle principali linee di lavorazione, le motivazioni nel riesame non giustificano la criticità. <b>Esito Negativo</b></p> <p>8) Manca la dichiarazione che gli interventi di smaltimento dell'amianto non derivano da prescrizione di autorità pubblica. <b>Esito Negativo</b></p> <p>9) Nella domanda di aiuto non è allegata nessuna documentazione fiscale del proponente e/o dei soci, atta a giustificare la copertura della quota privata dell'investimento che considerato l'importo richiesto è indispensabile al fine di valutare correttamente l'iniziativa avanzata come impresa costituenda. <b>Esito Negativo</b></p>
19	03094550781	SUD RIENERGY SRL	54250266787	18/09/2017	<p>1) In merito alla mancanza dell'allegato 6, elenco soci e contratti di conferimento: la non presenza dei contratti di conferimento della materia prima da trasformare nel fascicolo della domanda di sostegno, il richiedente nel riesame afferma che le copie dei contratti sono presenti nell'allegato check-list e che in ogni caso i riferimenti dei quantitativi del prodotto e dei conferitori sono riportati nella relazione economica e nell'apposito all. 7 (Dichiarazione di riepilogo dei soggetti conferitori). Inoltre la ditta allega alla richiesta di riesame copie dei contratti di conferimento. La commissione, nell'affermare la carenza documentale di che trattasi, e verificata la rispondenza dei soggetti conferitori, riportati nell'allegato 7 (presente nel fascicolo) con le copie dei contratti di conferimento allegati alla richiesta di riesame, non può accogliere la richiesta di soccorso istruttorio in merito alla integrazione della documentazione, poiché trattasi atti non riscontrabili in altre amministrazioni. Inoltre dal riscontro dei quantitativi della materia prima da conferire con i fascicoli aziendali dei produttori, consultabili nel portale SIAN, sono emerse le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> N. 2 dei 4 conferitori della materia prima, risultano dalla verifica dai fascicoli SIAN, sprovvisti di superficie agricola coltivata;</li> <li><input type="checkbox"/> Un terzo conferitore, risulta dal fascicolo SIAN, titolare di superficie agricola non coltivata alle produzioni di cui al proprio contratto di conferimento.</li> </ul> <p>Pertanto la materia prima conferita e da trasformare risulta inferiore ai 2/3 del prodotto totale. <b>Esito Negativo</b></p> <p>2) In merito all'impianto fotovoltaico, considerato che le motivazione addotte esplicitano che l'opera non è oggetto di aiuto, si accolgono - <b>Esito Positivo;</b></p> <p>3) In merito alla non conformità dei preventivi si accolgono le motivazione addotte. <b>Esito positivo.</b></p>
20	NCL LGO 44H61 D086Z	Nicoletti Olga	54250268361	26/09/2017	<p>1) In merito ai punti riferimenti catastali ed allegato 2 le motivazioni addotte nella richiesta di riesame sono accolte. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) In merito al punto 3 BPOL sono accolte le motivazione che giustificano l'intestazione, restano le criticità in ordine alla congruenza dei dati inseriti e precisamente i quantitativi trasformati poiché dal riscontro dei fascicoli aziendali, consultabili su portale SIAN, i quantitativi della materia prima conferita risulta sovrastimata in rapporto alle superfici coltivate, né in relazione vengono riportati i prezzi di vendita. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito al punto carenza dei contratti di conferimento: resta confermata la criticità in merito alla mancanza dei contratti di conferimento. Le motivazioni addotte nel riesame non possono essere ritenute esaustive poiché la mancanza di tale documentazione è fondamentale al fine della dimostrazione all'impegno di conferimento nei successivi 5 anni dall'investimento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) In merito ai preventivi ed all'impianto fotovoltaico le motivazione addotte nel riesame sono accolte. <b>Esito Negativo</b></p> <p>E da evidenziare, poiché trattasi di società srl costituenda, che nel fascicolo manca atto di formale dei futuri soci per l'impegno a garantire la copertura della quota privata dell'investimento, né a tal fine allegata documentazione probatoria, considerato l'importo considerevole richiesto. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
21	LVR MRA 61T59 M818Z	Lavorato Maria	54250271571	28/09/2017	<p>1) Mancano i riferimenti catastali in domanda: I dati catastali possono essere reperiti tra gli atti amministrativi e progettuali allegati alla domanda di sostegno. <b>Chiarimenti Accolti.</b></p> <p>2) Bpol non sottoscritto da un tecnico abilitato: Il Bpol è sottoscritto da consulente del lavoro regolarmente iscritto all'albo al n. 425 sezione di Cosenza. <b>Chiarimenti Accolti.</b></p> <p>3) I contratti di conferimento sono stati redatti in modo incongruo: Bisogna precisare che i contratti di conferimento, sono stati sottoscritti da due aziende agricole attive nella produzione primaria, mentre il terzo contratto (Azienda di macellazione C.C.C. srl di Mongrassano) non dimostra la riconducibilità alle aziende di produzione primaria. I chiarimenti forniti in sede di riesame non fanno superare le criticità mosse dalla commissione di valutazione. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p> <p>4) Manca relazione tecnica agronomica: La relazione tecnica presentata in sede di domanda in effetti non è esaustiva a esplicitare tutte le fasi progettuali, comunque le informazioni necessarie alla migliore comprensione della proposta possono essere assunte dalla relazione che accompagna il Bpol. <b>Chiarimenti Accolti.</b></p> <p>5) Manca titolo di possesso (esiste una dichiarazione d'impegno a cedere la disponibilità dell'immobile) per cui allo stato attuale la ditta non ha il pieno possesso per attuare l'investimento. Il titolo di possesso</p>
22	02881230789	Imperial Frutta srl	54250236459	13/09/2017	<p>1) Mancano contratti di conferimento: Si conferma la carenza di documentazione probatoria, contratti di conferimento e/o fatture o altro dalla quale si evince la materia prima di provenienza extra-aziendale. <b>Chiarimento non Accolto.</b></p> <p>2) Mancano atti di autorizzazione a chiedere gli aiuti: Considerato che, nell'atto costitutivo nella declaratoria delle funzioni ordinarie e straordinarie dell'Amministratore non è prevista l'ipotesi di richiedere aiuti a sostegno del progetto proposto, si conferma la carenza documentale da cui risulta il consenso dei soci. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p> <p>3) Manca atto di nomina degli attuali organi amministrativi: La nomina dell'Amministratore Unico è stata effettuata in seno all'Atto Costitutivo della Società al punto VII). <b>Chiarimento Accolto.</b></p> <p>4) Mancano i bilanci: Essendo una società costituita nell'anno 2007, quindi in attività, si conferma l'assenza dei Bilanci. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p> <p>5) Mancano titoli di possesso: Resta non chiaro il titolo di possesso, poiché la Imperial Frutta, sulla particella n. 307 de foglio n. 18 del comune di Rocca Imperiale, vanta solo il diritto di superficie per come Visura catastale allegata. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p> <p>6) Idea progettuale carente (richiede solo fotovoltaico, investimento monco per l'agroindustria). Riflessione. La misura 4.2 ha la finalità e lo scopo di intervenire nel processo delle fasi di trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, sostenendo le aziende all'utilizzo di tecniche innovative, avanzate e organizzazione logistico - gestionale dei cicli di lavoro. Pertanto l'obiettivo è quello di sviluppare il miglioramento e l'innovazione del prodotto e del packaging, all'ampliamento delle funzioni d'uso lo sviluppo qualitativo e quantitativo della gamma di prodotto da posizionare sui mercati locali e sui mercati extraregionali. L'intervento proposto, impianto fotovoltaico della potenza di 19.75 Kw da realizzare a servizio dell'utenza ha solo lo scopo di conseguire un significativo risparmio energetico, e non interviene direttamente, per come</p>

23	00192640787	Frantoio Oleario Ferraro Gaetano e C. SNC	54250269618	06/10/2017	<p>1) Non è presente l'all. 6 nel fascicolo: Considerato che la dichiarazione della produzione propria "l'allegato 2" è una dichiarazione fondamentale e rappresenta le condizioni di ammissibilità della proposta, <b>non si Accoglie il Chiarimento.</b></p> <p>2) Dei tredici conferitori riportati nell'alleg. 7 per 4 mancano i documenti di identità: I documenti di identità sono rimessi in richiesta di riesame, <b>si Accolgono i Chiarimenti.</b></p> <p>3) In domanda di aiuto SIAN è indicata quale particella oggetto d'intervento solo la n. 1007 Foglio 11 del comune di Acri (CS) , dalla planimetria allegata alla domanda si evince che la ditta andrà a realizzare un ampliamento della 1007 interessando le particelle limitrofe n. 978,977 e 979 non indicate in domanda di aiuto nè presenti nella sezione "territorio" del fascicolo aziendale Si evidenzia infine che a seguito di accertamenti c/o sito agenzia delle entrate e catasto le tre particelle sono intestate a "Edilizia e Frantoio di Ferraro Ettore e figli snc"vecchia ragione sociale dell'attuale proprietario. La particella 1007 catastalmente è suddivisa in tre sub 3,4 e 5 solo il sub 4 ha una categoria assegnata (c/3: laboratori per arti o mestieri) mentre la copertina della relazione tecnica riporta " ammodernamento di un frantoio oleario. Infine l'unico immobile con destinazione opificio (cat D/1) è la particella 1429 del foglio 11 Acri intestata a "Edilizia e Frantoio di Ferraro Ettore e Figli". Il possesso delle particelle interessate all'intervento, preesisteva alla data di presentazione della domanda di sostegno, infatti in sede di riesame è stato presentato atto di Cessione Quote e Cambio Denominazione dalla società "Edilizia e Frantoio di Ferraro Ettore e Figli s.n.c." a " "Frantoio Oleario di Ferraro Gaetano e C. s.n.c.", pertanto gli immobili di proprietà restano comunque a capo della Società si accoglie l'osservazione. Si osserva comunque che in sede di presentazione di domanda di sostegno è stato allegato l'atto costitutivo della vecchia Società "Edilizia e Frantoio di Ferraro Ettore e Figli s.n.c." mentre l'atto di cessione quote e Cambio Denominazione della società è stato rimesso in sede di richiesta di riesame pertanto non può essere preso in considerazione poiché trattasi di nuovo elemento e non di chiarimento da poter utilizzare in sede di soccorso istruttorio. <b>Chiarimenti non Accolti.</b></p> <p>4) La documentazione fotografica ex ante non è idonea, non è visibile la linea di lavorazione esistente. Il piano fotografico è stato trasmesso in sede di riesame pertanto trattandosi di nuovo elemento non può essere accolto. <b>Chiarimento Non Accolto</b></p> <p>5) La firma a sx sul Bpol non sembra del rappresentante legale ma si legge il nome di "Ottavio": In considerazione della presentazione del Bpol è in forma digitale con OTP, la firma non appare una limitazione ad una valutazione positiva. <b>Chiarimenti Accolti.</b></p>
24	03439730783	Agricola di Calabria S.r.l.s	54250272215	21/09/2017	<p>1) In merito al quantitativo della materia prima: In relazione al quantitativo conferito, anche giustificando come refuso i 200 q.li indicati erroneamente sull'allegato 7 al posto dei 2000 q.li indicati come valore esatto, rimane l'incongruenza del contratto di fornitura sul quale il fornitore si impegna al conferimento di 200 q.li e questo non può essere considerato un altro refuso. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito all'acquisto dell'immobile: La stima del valore dell'immobile oggetto di acquisto, non è ammissibile in quanto certificata dal tecnico che ha firmato la progettazione della domanda di aiuto. Infatti, il bando di misura prescrive espressamente l'indipendenza del tecnico estimatore. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito alla carenza dell'atto costitutivo: Si accoglie quanto asserito dalla ditta nell'istanza di riesame, stante anche il fatto che la documentazione richiamata è rinvenibile sulla visura camerale. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4)In riferimento ai preventivi non coerenti: In merito alla data delle richieste che è successiva ai preventivi stessi, l'assenza di qualsiasi forma di rintracciabilità, compresa la ricevuta di una eventuale pec, non permette di accogliere favorevolmente l'istanza della ditta. Il preventivo della ditta S.B.G. è privo di firma. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
25	54250273890	Agricola San Basilio di Mazzitelli Basilio	54250273890	06/10/17	In merito alla materia prima allegati 6 e 7: si accolgono le motivazioni di riesame. <b>Esito Positivo</b> ; In merito ai quantitativi non sufficienti: restano le criticità. <b>Esito Negativo</b> ; in merito alla mancanza degli elaborati ante e post intervento : non si accolgono le motivazioni di riesame. <b>Esito Negativo</b> ; In merito alla particella catastale oggetto d'investimento. <b>Esito Positivo</b> ; in merito al Bpol e codice ATECO: <b>Esito positivo.</b>
26	03493740785	Mordillo Fruit Srl Soc. Coop.	54250273361	04/10/2017	<p>1) In merito all'atto costitutivo: Dall'esame della documentazione presentata sul portale SIAN si evince che la ditta allega solo un verbale di assemblea soci nel quale si procede alla modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto (presentato) ma manca l'atto costitutivo della cooperativa. Nell'istanza di riesame, la ditta beneficiaria, riconosce di fatto la carenza documentale allegando una copia dell'atto costitutivo della cooperativa. In relazione alla mancanza di documentazione appare opportuno ricordare che le "Disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno" a pagina 6 le prime tre righe recitano: In nessun caso sarà ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo relativamente agli errori palesi. Nel bando di misura, nel paragrafo 14. Documentazione richiesta, limitatamente ai soggetti costituiti in forma associata, viene espressamente richiesto di allegare alla domanda di aiuto copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Contrariamente a quanto asserito dalla ditta beneficiaria nell'istanza di riesame, l'assemblea societaria aveva come scopo la modifica dello statuto societario e quindi, come tale, non può considerarsi un semplice atto interno alla cooperativa. Perciò l'atto in questione necessitava del visto notarile. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito alla relazione del Bpol: Il riferimento ad altra ditta presente in un solo punto della relazione tecnica, ragionevolmente, viene considerato un refuso. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4)in merito all'allegato 8, auto-dichiarazione sulla consistenza del proprio nucleo familiare, deve essere presentato da i soci che ricoprono cariche in seno alla società. Nel caso in esame i soci consiglieri Forte Francesco e Forte Mario avrebbero dovuto presentarlo. Vista però la possibilità di comunicare quanto previsto nell'allegato 8 al momento dell'accettazione dell'aiuto, si accoglie l'istanza della ditta . <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>5) In merito ai riferimenti catastali: E' Stato rinvenuto sul portale telematico SIAN il titoli di possesso della particella 559 sub. 1, foglio 3 del comune di Spezzano Albanese. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>6)In merito all'allegato 4: Gli elaborati grafici, la relazione tecnica ed il computo metrico sono a firma dello stesso tecnico che sottoscrive l'allegato 4. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>7) in merito alle particelle oggetto di investimento: L'indicazione delle particelle oggetto di intervento si può ragionevolmente desumere dall'analisi della documentazione allegata. <b>Esito POSITIVO</b></p>
27	01296490806	Mediterranea Foods srl	54250273510	06/10/2017	<p>1) In merito al contratto di conferimento dell'amateria prima: Non è stato rinvenuto sul portale SIAN alcun contratto di conferimento allegato alla domanda di aiuto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Discorsanza atti societari e certificazione camerale:Tra i documenti caricati a sistema sulla piattaforma SIAN non risulta l'atto notarile di cessione di quote allegato alla presente istanza di riesame. Si rammenta che non è prevista dal bando alcuna integrazione documentale. Si conferma quindi la carenza documentale riscontrata in istruttoria. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito alla mancanza del Layout: Viene ribadito quanto appurato in istruttoria. La carenza progettuale è evidente con l'assenza del layout delle macchine nonché delle sezioni e dei prospetti dei locali adibiti ad accoglierle. Questo impedisce la valutazione del progetto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Non risulta allegato alla domanda il documento che autorizzi l'amministratore delegato a sottoscrivere impegni relativi alla partecipazione al bando. Anche in questo caso non è possibile accettare integrazione documentale. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5)In merito alla tipologia delle fabbricati: Si ammette la giustificazione che l'altezza di metri 2.80 indicata come altezza del fabbricato oggetto di intervento costituisca mero errore materiale e che la misura esatta sia</p>
28	02708620782	Cantine Spadafora srl	54250272066	06/10/2017	<p>1) Mancanza allegati n. 6 e 7; Trattandosi di azienda senza terra e quindi senza produzione, i contratti di conferimento e le fatture di acquisto di materia prima allegata alla domanda di sostegno chiariscono che il 100% del prodotto è di derivazione extraziendale. Tuttavia, l'allegato 7 doveva essere comunque allegato poiché riporta l'elenco dei conferitori per ogni tipologia di prodotto e fornisce indicazioni sui quantitativi di prodotto da lavorare. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito alla carenza documenti d'identità nei contratti di conferimento: Mancano in effetti i documenti di identità delle ditte conferenti ma, trattandosi di autodichiarazione, è necessaria la presenza dei documenti di riconoscimento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito alla titolarità dell'immobile: Nell'atto costitutivo e negli altri documenti allegati non si fa alcun cenno all'immobile oggetto di intervento di ristrutturazione. Lo stesso trasferimento dell'attività da Spadafora Domenico alla Cantine Spadafora srl nella collazione dei beni mobili ed immobili non menziona catastalmente l'immobile. A corredo della domanda di aiuto la ditta allega come unico atto di possesso/proprietà una visura catastale che non è ritenuta sufficiente dalla commissione. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Mancanza della visura camerale, non appare pregiudizievole per la ricevibilità e ammissibilità della domanda di aiuto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>5) Incoerenza preventivi: Ad integrazione delle anomalie riscontrate sui preventivi, oltre alle sopraccitate incongruenze relative alle date di richiesta e di offerta per le ditte L'Eco e Condino, dalla documentazione presente sulla piattaforma SIAN si riscontrano altre anomalie. Il preventivo della ditta Condino non è firmato e il preventivo della ditta Logos Pragmatico (n° 2 carrelli elevatori) non è ammissibile in quanto la ditta in oggetto, nell'attività prevalente dell'impresa, non contempla la vendita delle macchine in oggetto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) L'elenco soci (Spadafora Domenico e Spadafora Inpolito) si evince dall'atto costitutivo dell'azienda se nonché la presenza di un allegato n° 8 a nome Spadafora Ada ingenera confusione in quanto si tratta di</p>
29	54250242903	Chiellino Raffaele Antonio Salvatore Srl	54250242903	06/10/2017	In merito alla mancanza dell'autorizzazione al legale rappresentante è superata con il soccorso istruttorio. <b>Esito Positivo</b> ; In merito ai contratti di conferimento non conformi, si accolgono le motivazioni. <b>Esito Positivo</b> ; In merito alla mancanza della Visura Camerale, si accolgono i chiarimenti. <b>esito Positivo</b> ; In merito agli elaborati grafici carenti e poco leggibili, le motivazioni non sono accolte. <b>Esito Negativo</b> ; Titolo di disponibilità dell'immobile. <b>Esito Negativo</b> ; Preventivi di spesa non comparabile: I motivazioni non sono accolte. <b>esito Negativo.</b>
30	0150574793	Frantoio Oleario Raso di Raso Francesco & C. SAS	54250269989	17/09/2017	In merito alla mancanza degli allegati 6 e 7 entrambi obbligatori e fondamentali come da disposizioni attuative e dalle FAQ prot. 71499 n.12. Le voci di spesa tra computo metrico e quadro economico sono discordanti. <b>Esito Negativo</b> Gli elaborati grafici risultano carenti in quanto non viene predisposto alcun layout delle macchine. Nei preventivi non vengono espresse le capacità lavorative dell'impianto. <b>Chiarimenti non Accolti</b>

31	02269910796	Pittella Nicola	54250271340	07/10/2017	<p>1) In merito ai contratti di conferimento: La ditta presenta l'allegato 6 e l'allegato 7 ma nessun Contratto di fornitura redatto ai sensi dell'art. 62 della legge 27/2012. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Dall'esame della documentazione risulta che l'allegato 4 non è accompagnato dal documento del tecnico. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Il BPOL non risulta firmato ma la relazione che lo accompagna e del quale è parte integrante è sottoscritta dal tecnico. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4) In merito alla documentazione fotografica: Non è presente la documentazione fotografica ex-ante relativa al fabbricato del quale si prevede la ristrutturazione. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) In merito agli elaborati grafici carenti: Negli elaborati grafici non vengono riportate le misure. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) in merito al computo metrico non conforme: Nel computo metrico sono riportate voci di spesa "a corpo", in assenza di preventivi di acquisto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>7) in merito all'impianto fotovoltaico: La relazione tecnica relativa all'impianto fotovoltaico non risulta sottoscritta dal tecnico. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>8) in merito alla carenza dei bilanci: Le giustificazioni addotte dalla ditta beneficiaria non sono accoglibili. Il bando prevede che la ditta beneficiaria, se in attività, debba presentare i bilanci e le dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni. Effettivamente, come asserito dalla commissione istruttoria, nella documentazione allegata viene riscontrato solo il bilancio relativo al 2015. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
32	MRS GZF 68R29 C616M	Mauro Spadafora Ignazio Francesco	54250272744	07/10/2017	<p>1) in merito all'allegato 6 non è richiesto trattandosi di impresa individuale. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) in merito ai contratti di conferimento: Il bando della misura 4.2 e le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno non prevedono espressamente, tra la documentazione che è possibile allegare, il registro dell'olio estratto reperibile sul portale SIAN. D'altronde, è opportuno rimarcare che lo stesso registro non fornisce indicazioni circa la provenienza della materia prima trasformata. Non può essere perciò soddisfatto il requisito richiesto dal bando che prevede che almeno il 67% della materia prima lavorata sia di provenienza extraziendale. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) L'intervento di ristrutturazione è previsto sul capannone ubicato nella particella n° 6 del foglio 4 del comune di San Mauro Marchesato. La documentazione allegata alla domanda di aiuto, consultabile sulla piattaforma telematica SIAN, non chiarisce la titolarità al possesso da parte del beneficiario. Gli allegati 3, le visure catastali e le giustificazioni addotte dal ricorrente nell'istanza di riesame, non permettono di evincere la disponibilità del bene oggetto di intervento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) in merito ai preventivi non conformi: Nelle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno al paragrafo 14 "Documentazione richiesta", il punto 12 recita "Per i macchinari ed attrezzature, tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati, accompagnati da relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le motivazioni che hanno indotto a scegliere il fornitore con annesse relative richieste inviate ai fornitori". Quasi tutti i preventivi per macchinari ed attrezzature allegati alla domanda di aiuto mancano delle relative richieste inviate ai fornitori. Inoltre, la presenza di un solo preventivo per l'impianto Diesel di molitura ed estrazione dell'olio non è sufficiente in quanto l'unità della macchina, richiamata nell'istanza di riesame, è applicabile solo alla gramolatrice e non a tutti gli altri componenti.</p>
33	RGN GPP 67L26 H579T	Rugna Giuseppe Antonio	54250268833	07/10/2017	<p>1) in Merito al computo metrico non conforme: Si precisa che nel caso in cui il prezzario regionale non contempli voci di spesa presenti nel computo metrico di progetto, la ditta beneficiaria, per giustificare e rendere ammissibile la spesa, deve allegare tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati. La commissione di riesame non ammette la voce forfettaria inserita in computo metrico. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) in merito ai preventivi non conformi: Il bando della Misura 4.2. prescrive espressamente che, per i macchinari e le attrezzature siano allegati tre preventivi analitici di ditte fornitrici, sottoscritti e datati. Tutti i preventivi per mancata sottoscrizione o non analiticità risultano non conformi e quindi rendono inammissibile le rispettive spese. La commissione rileva che nessun preventivo è stato richiesto né inviato tramite pec, contrariamente a quanto asserito nell'istanza di riesame. Ne consegue che i preventivi sono non conformi a quanto previsto dal bando. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
34	02447510807	Quartuccio Domenico	54250271902	06/10/2017	<p>1) In merito alla carenza dei documenti d'identità dei fornitori: La mancanza dei documenti di identità nei contratti di conferimento ne inficia la validità in quanto, in assenza di registrazione, sono considerati alla stregua di autodichiarazioni e, in quanto tali, necessitano del documento d'identità del dichiarante. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito alla relazione tecnica, la ditta beneficiaria spiega che " Gli investimenti riguardano l'acquisto di una nuova linea di lavorazione con un impianto oleario a ciclo continuo dedicata esclusivamente alla produzione di olio extravergine biologico ... omissis". Appare chiaro che solo l'acquisto di prodotto (olive) a coltivazione biologica giustifichi il nuovo investimento che, altrimenti, sarebbe solo un doppione del frantoio già esistente. D'altronde, sia nell'allegato 7 che riporta l'elenco dei conferitori che nei singoli contratti di conferimento, riguardo la tipologia di prodotto viene riportata la dicitura Olive da olio e non olive da olio a coltivazione biologica. Si tratta di prodotti con caratteristiche commerciali e prezzo differenti e come tali andavano specificati negli accordi di impegno sottoscritti. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito ai preventivi non conformi: I preventivi relativi all'arredamento dell'ufficio risultano non comparabili tanto nella richiesta quanto nell'offerta preventivata. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) La richiesta di preventivo hardware indirizzata alla ditta GTS point presenta una data posteriore a quella dell'offerta di preventivo. Le ricevute di consegna delle pec provano questa non conformità nella tracciabilità dei documenti. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
35	MLS FNC 84L02 F112H	Malaspina Francesco	54250266688	05/10/2017	<p>1) In merito ai contratti di conferimento non conformi: Il bando di misura richiede espressamente che i contratti di conferimento debbano essere redatti ai sensi dell'art. 62 della legge 24/03/2012 n° 27. I contratti di conferimento allegati alla domanda di aiuto, in effetti risultano non conformi a quanto richiesto dal bando e sono inoltre privi di data. La ditta presenta 4 allegati 6 con relativi contratti di fornitura mentre nell'allegato 7, i fornitori sono 28. Inoltre, la ditta Pratico Domenico, della quale è allegato un contratto di fornitura, da fascicolo aziendale, non risulta produttrice di fiori e piante ornamentali. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) in merito alla carenza della documentazione fotografica: Manca la documentazione fotografica ex-ante e la ditta non ne fa menzione e tanto meno ne giustifica l'assenza nell'istanza di riesame. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) L'allegato 4 è privo di firma del tecnico. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) In merito alla spesa non ammissibili per la misura 4.2:  - La ditta, riguardo alle spese ammissibili, riporta fedelmente quanto prescritto dal bando che infatti ammette a finanziamento macchinari ed attrezzature legati alla commercializzazione e non macchine come lo sono appunto i furgoni. <b>Esito NEGATIVO</b>  - Il preventivo della ditta Monoriti relativo al carrello elevatore risulta timbrato ma non firmato, il solo timbro si rinviene anche sulla richiesta di preventivo. la ditta Eurolifter srl non sottoscrive il preventivo ma timbra e firma per accettazione la richiesta di preventivo. Nel caso della ditta Eurolifter srl appare evidente che tra la ditta beneficiaria ed il fornitore ci sia traccia di un contatto mentre, nel caso della ditta Monoriti l'assenza di firma sia sul preventivo che sulla richiesta non può considerarsi una svista o dimenticanza. I preventivi risultano confrontabili. <b>Esito NEGATIVO</b>  - Il muro di contenimento e relativa recinzione con cancello carrabile e pedonale sono spese ammissibili. <b>Esito POSITIVO</b>  - I preventivi per l'e-commerce non sono presenti. <b>Esito NEGATIVO</b>  - L'impianto fotovoltaico manca di una relazione tecnica che ne giustifichi l'utilità e il dimensionamento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) Si precisa che a seguito del non ammissibilità della attrezzatura, le spese relative alle opere edili superano il 40% del costo complessivo (escluse le spese generali), quindi, per come previsto al punto 9 delle Disposizioni Attuative, non sono ammissibili. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
36	STR SNT 74M02 D122I	Stirparo Santino	54250273122	28/09/2017	<p>1) L'azienda beneficiaria sostiene che intende intraprendere una nuova attività, in questo caso sarebbe possibile acquisire il codice ateco idoneo all'accettazione del contributo concesso. In realtà nel BPOL viene riportato il codice ateco post investimento 01.26.0 (coltivazione frutti oleosi) non attinente all'attività che l'istante prevede di realizzare. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Il bando di misura non richiede che la perizia di stima del valore dell'immobile sia asseverata. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) A prescindere dalla mancata inclusione nella domanda di aiuto della particella oggetto d'intervento, la commissione rileva che il titolo di disponibilità allegato alla domanda è costituito da un preliminare di compravendita non registrato e come tale non idoneo. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Gli allegati grafici risultano quotati. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>5) Negli elaborati grafici viene riportato una disposizione di serbatoi al piano terreno del fabbricato. La ditta in relazione tecnica sostiene di utilizzare la linea di lavorazione delle olive in modo ambulante portando, alla bisogna, i macchinari dal fornitore. In realtà l'impianto Sintesi 500 della ditta Mori-Tem non è progettato per essere trasportato. Infatti il frantoio Sintesi 500 della Mori-Tem risulta composto da lavatrice, frangitore, gruppo gramole e separatore. Si tratta, a tutti gli effetti, di un frantoio che necessita di locali ed impiantistica dedicati, che prevede la disponibilità di uno spazio di almeno 20 mq (spazio minimo indispensabile a parere del tecnico della Mori-Tem consultato telefonicamente dalla commissione) occupato in realtà, come da layout, dai serbatoi. A proposito della asserita trasportabilità della macchina presso l'azienda fornitrice di prodotto, si fa rilevare che, ove mai fosse possibile questo tipo di servizio "ambulante" ( da effettuarsi in una azienda situata in altro comune) risulta a giudizio di questa commissione, impensabile oltre che agronomicamente improponibile, molire 900 q.li di olive direttamente in azienda non avendo previsto un sistema idoneo per trasportare l'olio ottenuto presso l'"opificio" che dà solo ricovero ai serbatoi di raccolta olio e che in quanto tale è difficile assimilare ad agroindustria trattandosi solo di un locale di deposito.  Analogha considerazione va fatta per la trasformazione enologica "all'esterno del fabbricato sotto strutture mobili organizzate all'occorrenza" (come asserito nell'istanza di riesame) che non solo non si configura come stabilimento agroindustriale ma pone seri dubbi sulla destinazione fisica delle macchine (oleificio, cantina) una volta terminato il ciclo di lavorazione, stante le ridotte dimensioni del fabbricato da acquistare e</p>

37	SPZ PCR 79C59 L124K	Spezzano Pina Carmela	54250266340	19/09/2017	<p>1) In merito al Codice ATECO : Nella visura camerale l'attività prevalente dell'azienda è costituita da colture specializzate vivaistiche e sementiere in genere con codice ATECO 01.13.2 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate). Si tratta chiaramente di un codice ATECO attinente strettamente all'attività agricola che consente di richiedere il codice ATECO corrispondente all'attività di tipo commerciale prima del completamento del progetto per il quale si richiede l'aiuto. Esito POSITIVO</p> <p>2) In merito al contratto di conferimento: In relazione al contratto di conferimento della ditta Sole e Vivai del Sig. Ammirata Giuseppe, oltre all'assenza o poco visibilità della sottoscrizione è opportuno rilevare che la ditta in oggetto non è in condizione di conferire il quantitativo di merce riportato nel contratto. Infatti, il fascicolo aziendale della ditta Ammirata Giuseppe, non riporta la presenza di serre o strutture indispensabili alla coltivazione dei vasi fioriti nella qualità e quantità riportati nel contratto di conferimento. E' presente solo una piccola superficie destinata genericamente a vivaio (0,12 Ha) chiaramente non idonea e sicuramente non sufficiente a coltivare i 335.000 vasi fioriti che da contratto dovrebbe conferire alla ditta beneficiaria. Considerando che l'altro unico conferitore, il Sig. Bruno Leonardo, si impegna a fornire solo il 17% del totale del prodotto da lavorare, l'azienda di fatto non è nelle condizioni di avere sufficiente materia prima, in quantità tale, da giustificare l'investimento richiesto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) La costruzione della struttura da adibire ad uffici e contigua al capannone non appare in contrasto con quanto previsto dalla Misura 4.2. Esito POSITIVO</p> <p>4) Ad eccezione della spesa per l'acquisto del nastro trasportatore, che non è ammesso perché opererebbe al di fuori dell'opificio, sono ammesse quella relativa all'acquisto della ripichettrice e della mini pala spazzolatrice, anche grazie alle motivazioni addotte dalla ditta beneficiaria. Esito POSITIVO</p> <p>5) In relazione all'acquisto delle celle e dei carrelli in ferro, anche se i preventivi presentano incongruenze in merito alle date di richiesta cui fa riferimento la ditta offerente, appare plausibile la spiegazione fornita in merito dalla ditta ricorrente che indica come semplice refuso la data erroneamente riportata. Esito POSITIVO</p> <p>6) Per effetto della riammissione delle spese relative all'acquisto delle macchine ed attrezzi, il costo relativo ai lavori per la realizzazione dei locali commerciali e di lavorazione non supera il 40% della spesa totale</p>
38	PRS GPP 93H12 C616E	Persampieri Giuseppe	54250267066	06/10/2017	<p>1) In merito alla materia prima da trasformare: La ditta lamenta un'errata interpretazione in relazione all'approvvigionamento della materia prima che deve essere per almeno il 67% di origine extra aziendale. In effetti dalla relazione tecnica si evince con chiarezza che per la produzione di yogurt la materia prima aziendale (mirtillo) incide solo per il 25% sul totale della materia prima lavorata costituita, per la rimanente parte (75%), da latte. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) In istruttoria non viene ammessa la spesa per la realizzazione dell'impianto eolico (€ 127.500,00), la recinzione aziendale (€51.849,00) e la stradella aziendale (€ 63.917,37) tutti investimenti effettivamente non finanziabili dalla Misura 4.2: La somma delle spese non ammissibili appena riportate ammonta a € 243.266,37 che sottratte dall'importo totale del progetto (€ 729.189,61), escluse le spese generali, fanno sì che la spesa per le opere edili (€ 265.286,68) arrivi ad incidere per il 54,5%, sensibilmente superiore al 40% ammesso. A tal proposito è opportuno sottolineare che, poiché nel prosieguo dell'istruttoria di ammissibilità della spesa, la commissione di riesame ha rilevato (come verrà meglio evidenziato nella nota sottostante) diverse non conformità nei preventivi di acquisto, ne deriva che l'incidenza della spesa edile è destinato ad aumentare. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
39	02415290796	Placida Walter	54250270649	04/10/2017	<p>1) In merito alla mancanza degli allegati obbligatori: Contrariamente a quanto asserito dalla ditta, la mancanza degli allegati costituenti le dichiarazioni di impegni, come riportato al punto 14.1 (Documentazione da allegare alla domanda di sostegno) delle "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, non può essere ricondotta a semplice errore materiale. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito al Bpol dati discordanti: Viene accolto quanto sostenuto dalla ditta nell'istanza di riesame " Nella redazione del BPOL sono stati presi in considerazione solo i dati economici relativi al frantoio (vedasi bilanci allegati alla domanda). Pertanto, la discordanza relativa è da ricondurre al fatto che all'interno dell'UNICO sono contabilizzati non solo i dati economici inerenti l'attività agrindustriale bensì anche quelli dell'azienda agricola riconducibile alla parte scrivente". <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) Si accoglie il chiarimento fornito dalla ditta in merito all'assenza della ricevuta di presentazione della documentazione fiscale. <b>Esito POSITIVO</b></p>
40	03019800790	Piscitelli Pasqualino	54250244115	18/09/2017	<p>1) In merito al prodotto conferito: Il titolare della domanda di aiuto è Piscitelli Pasqualino mentre, nella documentazione allegata, i soggetti proponenti risultano due. In alcune parti ( es. allegato 4) il committente rimane lo stesso soggetto titolare della domanda, in altre (es. allegato 7) il beneficiario diventa la costituenda società denominata Piscitelli Pasqualino s.r.l., in altri ancora (es. computo metrico estimativo), i committenti sono entrambi i soggetti. Nel caso dei contratti di conferimento la maggior parte del conferimento viene effettuato dall'azienda agricola Piscitelli Pasqualino alla società Piscitelli Pasqualino srl che non è l'istitutaria della domanda di aiuto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito alle incongruenze su quanto dichiarato negli allegati 4, si conferma quanto evidenziato dalla commissione di istruttoria. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In realtà è presente una sola relazione tecnica molto scarna e sicuramente non esaustiva. In pratica, il capannone da realizzare viene solo menzionato. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) La commissione di riesame rileva che è presente una sola relazione tecnica peraltro non esaustiva. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) In realtà i preventivi allegati risultano tracciabili, fa fede il timbro di accettazione posto sulla richiesta di preventivo dalla ditta fornitrice. Tuttavia, appare importante rilevare che i preventivi non sono conformi in quanto intestati al legale rappresentante della Società Piscitelli Pasqualino srl che, si ribadisce, non è l'istitutario della domanda di aiuto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) La spesa di acquisto del trattore ed del carrello non sono ammissibili dalla misura 4.2 in quanto macchine agricole che operano al di fuori dell'opificio. La movimentazione delle merci all'interno dell'opificio deve avvenire con macchine dedicate (muletti, traspallett, ecc...). <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>7) La stessa ditta ammette l'assenza dei preventivi di acquisto per l'e-commerce. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>8) La non conformità dei preventivi per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature, rende inammissibile la spesa per la costruzione del capannone. Infatti, per come prescritto dal bando, la spesa edile per nuove</p>
41	01388580787	Gabro Snc di Brogna F. G. & G.	54250249064	09/10/2017	<p>1) In merito agli atti societari: Nell'istanza di riesame, la ditta, chiarisce le dinamiche societarie che hanno portato la società all'attuale assetto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) Nell'istanza di riesame, la ditta, chiarisce le dinamiche societarie che hanno portato la società all'attuale assetto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) In merito al titolo di possesso dell'immobile: In realtà, come testimoniato dal n° di partita IVA che rimane identico, la società alla quale viene concesso il comodato è la medesima della società titolare della domanda di aiuto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4) In merito alle dichiarazioni Fiscali: Anomalia superata. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>5) In merito ai preventivi relativi alla tettoia: Non è stato rinvenuto alcuna documentazione inerente la realizzazione della tettoia. Nella relazione tecnica non si fa menzione della tettoia e tanto meno vengono allegati elaborati grafici che ne chiariscano la consistenza e l'ubicazione. Non è stato rinvenuto sulla piattaforma SIAN alcun archivio compresso rar contenente la progettazione richiamata dalla ditta nell'istanza di riesame. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) In merito alle attrezzature già presenti in azienda: La documentazione fotografica allegata alla domanda di aiuto, mostra i macchinari di una linea di frantoio completa e di recente costruzione. Nulla viene detto</p>
42	02546110780	GAGI olearia srl	54250270201	06/10/2017	<p>1) Nell'istanza di riesame, la ditta, giustifica la mancata indicazione della particella sede di intervento come errore materiale e indica nelle particelle 525 e 538 del foglio 38, Comune di Castrovillari, il sito dove avverrà la costruzione. Tuttavia, nel contratto di comodato, valido come titolo di possesso, non è compresa la particella 538. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito alla mancanza della documentazione fiscale: Non può essere considerato errore materiale la mancanza di documentazione. E' opportuno ricordare che l'integrazione documentale con data successiva a quella della domanda di aiuto non è permessa dal bando di Misura. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Nella relazione tecnica non viene indicata la particella che ospiterà la nuova costruzione. In verità negli elaborati grafici si indicano le particelle 525 e 586 del fg 38 come "area in oggetto", salvo poi ingenerare ulteriore confusione, ribadendo nell'istanza di riesame che l'intervento avverrà sulle particelle 525 e 538 (che non rientra tra le particelle comprese nel contratto di comodato). <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) In merito alle spese per opere edili: In realtà, l'investimento per la realizzazione delle opere edili, per come previste in progetto, non supera il 40% della spesa totale richiesta, al netto delle spese generali. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>5) Mancanza della relazione sull'impianto fotovoltaico: La ditta non prevede in progetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>6) In merito alla materia prima insufficiente: I contratti di conferimento riportano l'impegno per il conferimento di una quantità adeguata di prodotto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>7) In merito ai dati non coerenti del Bpol: Il BPOL fornisce i dati dell'andamento economico dell'azienda mettendo a confronto la situazione aziendale ante investimento che nel nostro caso è l'anno 2016 con la situazione che si realizzerà in seguito all'investimento previsto. Questo in accordo con il presupposto degli investimenti stessi. Nel caso in esame la ditta prevede di realizzare l'investimento a partire dal 2017</p>
43	031715507795	Salumificio San Giacomo Srl	54250266357	05/10/2017	<p>1) In merito alla carenza degli allegati: La commissione riconosce l'ammissibilità delle motivazioni addotte dalla ditta in merito alla non presenza degli allegati 2,5 e 6. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) In effetti, in domanda non viene riportata la particella oggetto di intervento. Tuttavia, si evince chiaramente, dalla relazione descrittiva e dallo stralcio planimetrico, quale sia la particella interessata dall'intervento. <b>Esito POSITIVO.</b></p> <p>3) In merito all'acarenza dei contratti di conferimento: Mancano i contratti dei conferitori così per come individuati dall'allegato 7. La presenza dei contratti di conferimento è necessaria per determinare la quantità di prodotto da lavorare nel futuro e devono avere una durata di almeno 5 anni a partire dalla data di collaudo finale. Inoltre devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 della legge n°27 del 24/03/2012. In sintesi, le fatture cui la ditta fa cenno, non possono surrogare i contratti di conferimento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Mancanza allegato 8: La commissione accoglie le motivazioni dell'istante. <b>Esito POSITIVO.</b></p> <p>5) Mancanza visura camerale: La commissione accoglie le motivazioni dell'istante. <b>Esito POSITIVO.</b></p> <p>6) I preventivi risultano non conformi. La commissione di riesame giunge alle stesse conclusioni evidenziate dalla precedente commissione di istruttoria. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>7) Il preventivo della ditta F.lli davoli è effettivamente privo di firma. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>8) I preventivi di spesa per l'impianto di depurazione sono privi di data e mancano le relative richieste di offerta. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>9) Non sono presenti preventivi di spesa per l'e-commerce. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>10) Non sono presenti richieste di preventivo per nessuna delle categorie di spesa. <b>Esito NEGATIVO</b></p>

44	02583360801	Viglianti Maria Immacolata	54250272553	06/10/2017	<p>1) In merito ai contratti di conferimento non conformi: Nei contratti di conferimento, allegati alla domanda di aiuto, la durata degli stessi decorre per 5 anni a partire "dalla prima data di conferimento del prodotto" ciò non è conforme a quanto previsto dal bando di misura che, nelle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno, al punto 7 Condizioni di ammissibilità, prescrive le seguenti condizioni "mantenere almeno i quantitativi conferiti (indipendentemente dai soggetti conferitori) e il volume di produzione oggetto di domanda di sostegno per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dal collaudo finale positivo". Non è certa la coincidenza fra la prima data di conferimento del prodotto e la data del collaudo finale. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In mero all'incoerenza dei dati nell'allegato 7, la ditta beneficiaria non riporta la quantità di materia prima di produzione aziendale. In mancanza di questo dato risulta impossibile stabilire la % di prodotto di derivazione extraaziendale che, è opportuno ricordarlo, da bando deve essere superiore ai 2/3 della materia prima totale lavorata. Nel riesame, la ditta beneficiaria riporta una produzione aziendale, come media degli ultimi tre anni, pari a 176 q.li e contratti di conferimento per 825 q.li/anno di uva. Con queste quantità di prodotto, l'azienda dimostrerebbe che il contributo della produzione aziendale è inferiore al 33% sul totale della materia prima lavorata. In realtà, stante una consistenza viticola aziendale pari a 5,6 Ha ( 6,74 Ha validati in fascicolo aziendale a febbraio 2018), la produzione, desunta dai dati forniti dalla ditta beneficiaria, sarebbe di 30 q.li/ha, quantità eccessivamente bassa viste le produzioni medie ad ha e quelle riportate sul disciplinare della D.O.C. Greco di Bianco e della I.G.T. Calabria. Molto probabilmente, le quantità medie richiamate dalla ditta sono solo quelle destinate alla vinificazione. Produzioni medie ad ha intorno ai 100 q.li appaiono verosimili quindi il calcolo della disponibilità di materia prima aziendale è di circa 550 qli superiori quindi al 33% sul totale lavorato consentito dal bando. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) in merito alla realizzazione di una nuova struttura: La ditta giustifica la necessità di avviare la costruzione di una nuova cantina con la motivazione di ampliare la propria attività. Nell'istanza di riesame, dimostra che l'ampliamento del vecchio onificio tra l'altro ubicato nel centro abitato non è possibile. <b>Esito POSITIVO</b></p>
45	03491260786	Soc. Agricola Masseria Fornara srl	54250249585	12/01/2017	<p>1) in merito all'allegato 7, assente nella documentazione allegata alla domanda, è l'elenco dei conferitori riportante i quantitativi conferiti con media triennale. Come tale è prescritto dal bando di Misura che lo indica come documentazione da allegare alla domanda ( Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno). <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) in merito alla durata dei contratti di conferimento:Il bando di misura prevede che la durata dei contratti di conferimento sia di 5 anni a decorrere dalla data di collaudo finale ( Paragrafo 14.1 "Documenti da allegare alla domanda di sostegno"). <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) La commissione di riesame accoglie il ricorso dell'istante non riscontrando i motivi ostativi riportati nell'istruttoria della domanda di aiuto. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4) in merito al acuto metrico non firmato: La ditta beneficiaria, nell'istanza di riesame riporta il motivo di esclusione legato alla mancata sottoscrizione del computo metrico da parte del tecnico redattore. Prende atto della carenza progettuale ma non la giustifica in nessun modo. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) In merito ai preventivi non conformi:Le numerose voci di spesa considerate a corpo e riportate nel computo metrico dovrebbero essere supportate da tre preventivi conformi a quanto previsto dal Bando di Misura. Nella documentazione allegata alla domanda di aiuto e nell'istanza di riesame, la carenza e in altri casi l'assenza di preventivi non è stata accompagnata da giustificazioni sufficienti a spiegare la mancata indagine. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
46	03486850781	Rossa di Calabria Soc.coop. Agricola	54250272298	05/10/2017	<p>1) La commissione di riesame rileva l'incongruenza tra quanto dichiarato dal rappresentante legale nell'allegato 7 (elenco fornitori) e nei contratti di conferimento e quanto i conferitori dichiarano nell'allegato 6. Altro aspetto non sollevato dal beneficiario ma emerso in istruttoria e riscontrato dalla commissione di riesame è l'assenza di superficie agricola sul fascicolo aziendale di due conferitori su tre. Si tratta degli stessi conferitori per i quali è stata verificata l'incongruenza nelle dichiarazioni. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito alla mancanza dell'elenco soci: Le motivazioni addotte dall'istante, chiariscono e permettono di superare i motivi ostativi riscontrati in istruttoria. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) In merito alla mancanza dell'autorizzazione al legale rappresentante: Le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno riferite all'intervento 4.2.1, al paragrafo 14.1 (Documentazione da allegare alla domanda di sostegno), al punto 2 (Limitatamente ai soggetti costituiti in forma associata), prescrive la presentazione di: atto (specifico) dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e riscuotere gli aiuti. Come da disposizioni del bando di misura non è possibile prendere in considerazione documentazione prodotta in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) In merito alla visura camerale incompleta: Le motivazioni addotte dall'istante, chiariscono e permettono di superare i motivi ostativi riscontrati in istruttoria. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>5) Riguardo ai preventivi per l'acquisto della tettoia l'invio del documento tramite pec fornisce una valida prova sul momento della spedizione e sull'origine del documento. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>6) Per quanto riguarda i preventivi per l'acquisto della linea di lavorazione la presenza delle ricevute di invio tramite pec permette di superare le incongruenze riferite alle date di due dei preventivi. Non ammissibile risulta il preventivo della ditta R.G. che, oltre a non essere firmato, presenta incongruenze di date e non è accompagnato dalla ricevuta di invio tramite pec. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>7) La commissione rileva che uno dei preventivi è privo di richiesta (ditta Peiem) e un altro presenta una richiesta non sottoscritta (ditta Giani). <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>8) In effetti, sulla piattaforma SIAN non sono state rinvenute le richieste di preventivo per il carrello elevatore riferito alla ditta La Commerciale Agricola. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>9) In merito all'ammissibilità della spesa per l'acquisto del trattore e del carrello, è opportuno riportare quanto prescritto dal bando di misura 4.2.1 al paragrafo 9 (investimenti e spese ammissibili) delle "Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno". Infatti, a pag. 4, tra le categorie di spesa ammissibili a finanziamento viene riportato l'acquisto di macchinari, attrezzature ed hardware legati alla</p>
47	02295120808	Rugnetta Rosalba	54250273635	07/10/2017	<p>1) In relazione all'incongruenza riguardo la voce di costo per salari e stipendi non riportata sul BPOL, si fa presente che non vengono riportate, negli anni a regime, voci di costo per 75.000 €. Il peso che questa incongruenza possa avere sulla validità del BPOL non è accertabile in questa sede. La commissione prende atto dell'omissione. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Nell'istanza di riesame la ditta beneficiaria, in merito all'ubicazione del frantoio, non riporta alcuna motivazione o permesso valido a superare le ragioni ostative. Il frantoio in esame è un impianto di tipo industriale con una capacità lavorativa prevista, in base ai contratti di conferimento, di circa 12000 q.li di olive/anno. La sua ubicazione nel centro abitato ne impedisce di fatto l'ammissibilità della spesa. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In merito alla non conformità dei preventivi, nel dettaglio si ripropongono le conclusioni della commissione istruttrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianto fotovoltaico: Le richieste di preventivo per le ditte Elsytech e Euroelettra snc sono prive di data;</li> <li>- Notebook + e-commerce: La richieste di preventivo per la ditta 8Bit è priva di data; Il preventivo della ditta PC Solutions è privo di data;</li> <li>- Linea imbottigliamento: il preventivo della ditta Palladino e la relativa richiesta non sono firmati;</li> <li>- Impianto estrazione nocciolino: Il preventivo della ditta Agriter non è dettagliato e perciò non è comparabile con gli altri due. Il preventivo della ditta Primerano dettaglia voci di spesa non comprese negli altri due impedendo la comparazione.</li> <li>- Carrello elevatore: Il preventivo della ditta De Masi srl presenta la data antecedente alla richiesta.</li> <li>- Analizzatore olio di oliva: E' presente un solo preventivo in assenza di una giustificazione di unicità che giustificerebbe l'assenza dell'indagine di mercato. <b>Esito NEGATIVO</b></li> </ul>
48	02160180788	G.E.T.A.P. Srl	54250265730	06/10/2017	<p>1) I dati economici riportati nel BPOL sono coerenti con quelli desumibili dai documenti fiscali allegati alla domanda di sostegno. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) la presenza di una ricevuta di invio e ricezione di pec è di per sé certezza del rapporto intercorso tra la ditta beneficiaria ed il fornitore. Tuttavia l'assenza di una richiesta dettagliata sul tipo e le caratteristiche delle macchine, in presenza di preventivi non perfettamente confrontabili, impedisce alla commissione di valutare serenamente la congruità dei prezzi proposti dai diversi preventivi. Questo è il caso dei preventivi per l'acquisto del mini frantoio che non risultano confrontabili. Infatti, il preventivo di Alfa Laval presenta una componente in più e il preventivo di Clemente è poco analitico e non precisa le capacità produttive dell'impianto. Inoltre per l'acquisto della pesa a ponte e della linea riempi-pesa lattine è presente un preventivo della ditta FullCar la cui attività d'impresa non contempla la vendita dei beni in oggetto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Le macchine in questione, trattorie, carbotte e rimorchio forestale, sono ad uso prettamente agricolo e da usarsi al di fuori dell'opificio. Si ribadisce quindi la non ammissibilità della spesa con la Misura 4.2. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Per quanto concerne il preventivo della ditta Tian s.r.l. relativo all'acquisto dell'e-commerce si ribadisce che il preventivo presente sul SIAN non è firmato e non è possibile integrare la documentazione con un nuovo preventivo. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) Nell'istanza di riesame, la ditta chiarisce sia la motivazione che giustifica l'acquisto del trituratore sia l'origine della materia prima da tritare che, derivando dall'oliveto aziendale, non necessita di conferitori. <b>Esito POSITIVO</b></p>
49	MNG DNC 66A57 I537A	Mangeruca Domenica Maria	54250273726	07/10/2017	<p>1) Nell'istanza di riesame, la ditta beneficiaria afferma che il contratto di conferimento è regolarmente presente sulla piattaforma telematica SIAN accludendo a riprova delle sue ragioni una copia dell'allegato 6 e 7. Si tratta di dichiarazioni obbligatorie, allegata alla domanda di aiuto, non assimilabili al contratto di fornitura che, come prescritto dal bando di misura, deve essere presente e redatto ai sensi dell'art. 62 del D.L. n° 1/2012. La commissione non ha rinvenuto il contratto in questione. Oltretutto da un controllo sul fascicolo aziendale dell'unico conferitore non risulta consistenza zootecnica media (10 suini) tale da permettere il conferimento espresso nell'allegato 7. Pertanto la commissione considera l'istanza non ammissibile. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) La ditta, effettivamente, ha allegato alla domanda di aiuto la ricevuta della richiesta di variazione di codice Ateco presentata in data 13/03/2017 alla CCIAA di Reggio Calabria. Il nuovo codice Ateco richiesto 10.13.00 (Prodotti a base di carne) è attinente all'investimento per il quale la ditta ha presentato domanda di aiuto. <b>Esito POSITIVO</b></p>
50	01891620799	Olearia Felicetta di Muraca Vincenzo Luigi e C. Snc	54250266654	06/10/2017	<p>1) Contrariamente a quanto asserito dalla ditta, sulla piattaforma SIAN non è stato rinvenuto alcun contratto di conferimento o altra documentazione relativa alla provenienza di prodotto extraaziendale, allegata alla domanda di sostegno. Unico documento allegato è l'elenco dei fornitori che non è sufficiente ad accertare l'impegno da parte di terzi al conferimenti di prodotto extraaziendale. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Mancanza del modello Unico: Si ammettono le argomentazioni sostenute dalla ditta in fase di riesame. <b>Esito POSITIVO</b></p>

51	02008590800	AgriLub Soc. coop	54250269542	06/10/2017	<p>1) In merito alla visura camerale: Per come indicato dall'istante, l'elenco soci, viene rinvenuto nella cartella "Atto costitutivo e statuto". In merito alla durata della società, come indicata in visura camerale, la data del 31/12/2018 rende inammissibile la domanda di aiuto in quanto identifica una condizione esistente al momento di presentazione della domanda stessa. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In effetti, nella visura camerale vengono riportati gli estremi della trasformazione della ditta da "Piccola Società Cooperativa" a "Società Cooperativa". <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) In merito al titolo di possesso: L'analisi dei dati catastali, chiarisce l'origine e quindi il possesso della particella 329 del foglio 1 del comune di santa Cristina d'Aspromonte. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4) Mancanza bilanci: la ditta non ovvia all'incompletezza nella presentazione dei bilanci accludendo a questa istanza di riesame documentazione completa. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) Nell'indagine di mercato rivolta all'acquisto dell'impianto oleario a ciclo continuo, non chiaro il motivo per il quale ad una richiesta giustamente dettagliata di preventivo facciano seguito altre due richieste estremamente generiche e affatto dettagliate. Altrettanto incomprensibile risultano i preventivi in risposta alle richieste generiche: risultano identici nel format e nella firma. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) Viene ammesso che si tratta di errore di calcolo superabile "tagliando" opportunamente la spesa. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>7) L'impianto è realmente sovradimensionato rispetto a quanto previsto dai contratti di conferimento. La spiegazione riportata dalla ditta appare poco realistica soprattutto un relazione all'orario di funzionamento e</p>
52	03482300781	Strada Facendo Società agricola semplice	54250269229	06/10/2017	<p>In merito alla mancanza dello statuto: Il bando di Misura 4.2 nelle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno, al punto 2 del paragrafo "Documentazione richiesta" prevede espressamente che <i>Limitatamente ai soggetti costituiti in forma associata</i>, questi debbano allegare alla domanda di aiuto, copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci. Nel caso in esame, trattandosi di società semplice, il contratto che intercorre tra i soci, doveva essere comunque allegato alla domanda di aiuto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>In merito alla carenza della relazione tecnica economicanon è presente una relazione descrittiva che accompagni il BPOL. L'unica relazione presente sul portale SIAN non è redatta secondo lo schema predefinito da ISMEA quindi, in ogni caso, non può definirsi come "descrittiva al BPOL". <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>Non vengono rinvenuti sul portale Sian gli allegati 2/7/9. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>La ditta non allega, alla domanda di aiuto, alcun contratto di conferimento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>La commissione di riesame rileva numerose incongruenze in merito alla indicazione delle particelle oggetto di intervento. Lo stesso fabbricato di nuova costruzione, che dovrebbe costituire la cantina di lavorazione delle uve, risulta ubicato su particelle non presenti sul fascicolo aziendale e delle quali non viene allegato alcun titolo di possesso. Sul fascicolo aziendale, il titolo di proprietà di tutte le particelle è un comodato mentre, in domanda di aiuto, per le medesime particelle, la ditta allega un contratto di fitto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>La ditta beneficiaria, per le macchine e attrezzature previste in progetto, non allega alla domanda di aiuto alcun preventivo di acquisto. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
53	SRC DNC 67E16 D189W	Scervino Domenico	54250270375	06/10/2017	<p>1) Nella visura camerale relativa all'azienda agricola Domenico Scervino, il codice ateco è 01.26 (colture olivicole). Nell'istanza di riesame l'azienda riferisce di aver riportato nella domanda di aiuto e negli allegati tecnici i dati economici e colturali dell'Azienda Agricola Domenico Scervino operante dal 1988 con il codice ateco 01.26 (colture olivicole), ma nella dichiarazione di variazione di numero di partita iva, cui fa riferimento la ditta e presente nella documentazione allegata al SIAN è presente il codice 10.39.00 relativo a "produzione di confetture, marmellate e gelatine da tavola". <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) Le incongruenze riscontrate in istruttoria tra i dati riportati in BPOL e quanto dichiarato nei modelli UNICO e IVA, sono superate con le motivazioni addotte dalla ditta nell'istanza di riesame che chiariscono i motivi ostativi riscontrati dalla commissione di istruttoria. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) Il report fotografico allegato alla domanda di aiuto, in effetti, mostra la porzione di fabbricato, che dovrà accogliere il laboratorio di lavorazione, già intonato e piastrellato, ma nel Computo Metrico non sono riportate spese per questo tipo di interventi. Tuttavia la commissione rileva che la porzione esterna del fabbricato, allo stato attuale assimilabile ad un porticato, che dovrà essere trasformata per accogliere le celle e parte della lavorazione e stoccaggio nonché uffici e locali per il personale, presenta gli elaborati grafici senza misure. Perciò risulta impossibile verificare l'esattezza e la quantificazione degli interventi previsti. In aggiunta la commissione rileva che il titolo di possesso del bene (comodato) presenta al punto 4-Diritto di recesso, una clausola di rescissione del contratto che mina la durata stabilita facendo propendere per il non accoglimento del contratto in oggetto. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Le incongruenze temporali fra le date presenti sui preventivi e quelle apposte sulle relative richieste possono essere superate considerando le date delle rispettive pec. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>NOTA: la commissione di riesame rileva che, in merito all'impianto di lavorazione principale, sussistono problemi in merito alle richieste di preventivo. Nello specifico la richiesta di preventivo per la ditta Agro Mec</p>
54	0290600806	O.P. Monte Società Cooperativa	54250272413	06/10/2017	<p>1) La non presentazione dei bilanci della società è motivo di esclusione. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In effetti, negli elaborati di progetto è riportata la situazione ex-ante del fabbricato da ristrutturare. Una volta acclarato questo aspetto e superata l'incongruenza della datazione di alcuni elaborati come mero errore materiale, per il resto, le giustificazioni addotte dalla ditta appaiono insufficienti e si conferma la carenza documentale riscontrata in istruttoria. In particolare si ribadisce l'assenza di timbratura e firma per le planimetrie, le piante e i prospetti del fabbricato da ristrutturare. Inoltre, la stessa relazione tecnica risulta priva di timbro e firma. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) La dichiarazione allegata all'istanza di riesame e l'assunzione di responsabilità da parte del signor Romeo Giovanni impongono l'accoglimento dell'istanza. <b>Esito POSITIVO</b></p>
55	02320020809	O.P. SPAGNOLO SCARL	54250273734	06/10/2017	<p>1) In merito alla mancanza degli allegati 2/4/5/6/7/8/9: La documentazione da prendere in esame per l'istruttoria delle domande di aiuto è solo quella presente sulla piattaforma telematica SIAN sulla quale non sono presenti gli allegati in questione. Non è possibile alcuna integrazione documentale. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) I dati in decremento evidenziati in istruttoria riguardano solo alcuni aspetti dei ricavi a seguito dell'investimento. La validità della progettazione è comunque ribadita dagli indici economici e di output che sono positivi come richiesto dal bando di Misura. <b>Esito POSITIVO</b></p>
56	02937750806	Jolli Red Coop Agricola ARL	54250272793	06/10/2017	<p>1) Nell'istanza di riesame, la ditta JOLLY RED COOPERATIVA AGRICOLA a r. l. riconosce la presenza delle condizioni limitative riscontrate dalla commissione istruttoria nel contratto di comodato allegato alla domanda di aiuto. Infatti, allega all'istanza di riesame una nuova scrittura privata di comodato. Il nuovo documento, non può essere preso in considerazione in quanto, non soddisfa le prescrizioni delle "Disposizioni attuative delle domande di sostegno" che al punto 10 del paragrafo 14. "Documentazione richiesta" richiede che titoli di disponibilità debbano essere debitamente registrati alla data di presentazione della domanda. Inoltre il bando impedisce l'integrazione documentale successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto. Questa condizione rende il documento non ricevibile. <b>Esito NEGATIVO</b> ---</p> <p>NOTA: Questa commissione, nel riesame della domanda di aiuto e della documentazione allegata, ha rinvenuto un ulteriore motivo di non ricevibilità della stessa. Infatti la domanda di aiuto, datata 20/03/2017, risulta firmata dal Sig. Sorace Giuseppe in qualità di Rappresentante legale della Jolly Red Cooperativa Agricola a.r.l. Dalla documentazione allegata si evince invece che in data 30/06/2016 il Sig. Sorace Giuseppe, durante l'assemblea dei soci, ha rassegnato le dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa. Viene eletto in sua vece il Signor Sorace Vincenzo. Successivamente, nell'assemblea dei</p>
57	01539860781	Artibel Srl	54250237432	25/09/2017	<p>1) In merito ai punti di criticità: Discordanza date preventivi, elaborati grafici carenti, e ma mancanza dei bilanci, viste le nuove direttive Dipartimentali, le motivazioni addotte dalla ditta nel riesame possono essere accolte. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) In merito al punto alla carenza di alcuni preventivi di acquisto presenti solo in due copie <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Sono presenti solo due dichiarazioni di conferimento da cui non si evince il quantitativo conferito e/o lavorato ante intervento dalla società richiedente l'aiuto. <b>Esito Negativo</b></p> <p>4) dati BPOI non coerenti: il volume delle vendite successivo all'annualità 2016 aumenta più del doppio rispetto agli anni 2014/2015 dati coerenti con i bilanci. L'aumento del fatturato previsionale non è giustificato in relazione economica allegata, inoltre non si evince il rapporto della produzione ante e post intervento. <b>Esito Negativo</b></p>
58	RTR RSO 84P52 D086L	Arturi Rosa	54250268726	09/10/2017	<p>In merito alla criticità relativa alla carenza dell'allegato 2 anche se fondamentale al fine di un giusta valutazione della iniziativa proposta, potrebbe essere superata solo con un confronto dei contratti di conferimenti, formalmente compilati. Poiché nel fascicolo della domanda non sono presenti neanche i contratti di conferimento della materia prima, le motivazioni addotte nel riesame non possono essere accolte anche in considerazione che trattandosi di società costituenda da due aziende già operanti nel settore vitivinicolo è indispensabile verificare la reale consistenza della materia prima da trasformare. <b>Esito Negativo</b></p> <p>In merito alle dichiarazioni di cui all'allegato 6, la carenza del documento d'identità del soggetto dichiarante la criticità non può essere superata. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>In merito alla carenza degli elaborati grafici, presenti nel fascicolo della domanda di sostegno, le motivazioni addotte non possono essere accolte. <b>Esito negativo</b></p> <p>In merito ai preventivi con date di richiesta posteriore a quella dei preventivi, in considerazione che parte degli stessi sono tracciabili a mezzo pec e parte con accettazione, firmata e timbrata, sulla richiesta da parte del fornitore le motivazioni addotte nel riesame sono accolte. <b>Esito Positivo</b></p>
59	00721920809	Associazione produttori Petrace SRL	54250263206	10/10/2017	<p>Nel riesame, superate le criticità di cui alla valutazione di prima istanza ed in merito alla valutazione dell'investimento si è evidenziato che il business plan non è coerente, precisamente: i dati economici inseriti relativi alle vendite sono triplicati dagli anni 2016 in poi (dati di previsione) rispetto ai dati delle annualità precedenti (2013/14/15) dati riportati nei bilanci allegati. Tale aumento di fatturato non è giustificato in relazione con dati certi e veritieri. Di fatto l'unica motivazione portata in relazione è basata su un presunto aumento delle superfici produttive della materia prima conferita (Kiwi). Ad oggi il quantitativo di prodotto conferito è uguale a quello delle annualità precedenti il 2016. Inoltre sono carenti gli elaborati progettuali dell'impianto fotovoltaico. In particolare la relazione tecnica è incoerente rispetto alle fatture Enel allegate che, dimostrano un sovradimensionamento dell'impianto richiesto rispetto al consumo di energia aziendale. <b>Esito Negativo</b></p>

60	STR SVT 70A27 E339C	Astorino Salvatore	54250249986	25/09/2017	<p>1) Dall'esame della visura camerale della ditta Astorino pasta di Salvatore Astorino è risultata la stessa partita iva riportata in domanda di aiuto dalla ditta Salvatore Astorino. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) Il richiedente contro deduce che non sono stati allegati i bilanci o dichiarazioni fiscali in quanto non risultava presente nel SIAN una sezione nella quale inserire gli stessi, ne tanto meno allega all'istanza di riesame la documentazione suddetta, atta a consentire un soccorso istruttorio. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Mancanza layout o foto ex ante laboratorio, il ricorso non si accoglie perché le giustificazioni di non variazione della disposizione attuale delle macchine, ed assenza di modifiche alla struttura non esentano la ditta da tale adempimento. Anche la motivazione addotta per giustificare l'assenza delle foto ex ante "mancanza di spazio nel sistema" non è accoglibile. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) La motivazione della mancanza dell'allegato 4 non è accoglibile. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) La ditta motiva la presenza di un unico preventivo con l'unicità dell'attrezzatura da acquistare, esponendo ciò nella relazione tecnica allegata. Nella stessa non si evince in modo chiaro ed esaustivo che trattasi di unico produttore. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) I contratti di conferimento per le motivazioni portate nel riesame dalla ditta sono accolte. <b>Esito POSITIVO</b></p>
61	CPP RFL 72B03 F775C	Capparelli Raffaele	54250270482	21/09/2017	<p>1) Le motivazioni addotte dal richiedente, riguardo alla partecipazione al bando di società costituenti, quindi la formalizzazione dell'impresa successiva all'approvazione dell'iniziativa è accolta. <b>Esito positivo</b></p> <p>2) Le controdeduzioni afferenti alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'acquisizione della disponibilità del fondo oggetto dell'investimento rif. Catastale Foglio 12 p.la 72 comune di Mottafollone non è sostanzialmente completa, in quanto mancano i riferimenti della proprietà del fondo e autorizzazione del proprietario ad intraprendere l'iniziativa dell'opera. <b>Esito negativo</b></p>
62	01518330798	COAM f.lli Dattilo	54250265623	09/10/2017	<p>1. Per quanto attiene al punto del riesame mancanza degli atti formali della società, viste le motivazioni addotte dalla ditta, tenuto conto delle nuove direttive Dipartimentali, si accoglie. <b>ESITO POSITIVO.</b></p> <p>2. In merito al punto incoerenza dei dati sul quantitativo della materia prima, valutate le motivazioni esposte nel riesame e da una verifica dei fascicoli aziendali dei conferitori nel sistema SIAN, è emerso che i quantitativi sono sovrastimati, per cui permane la criticità emersa in prima istanza. <b>ESITO NEGATIVO.</b></p> <p>3. Le motivazioni che la ditta porta nel riesame, per quanto concerne la incompletezza degli elaborati progettuali, non trova accoglimento. <b>ESITO NEGATIVO.</b></p> <p>4. Le incongruenze dei dati economici riportati nel BPOL, permangono anche alla luce della effettiva quantità di materia prima che sarà trasformata. <b>ESITO NEGATIVO.</b></p> <p>5. Per quanto riguarda la tracciabilità dei preventivi, viste le motivazioni addotte nel riesame, e le nuove direttive Dipartimentali, si accolgono. <b>ESITO POSITIVO</b></p>
63	CRT NTN 91L02 C352W	Critelli Antonio	54250268148	10/10/2017	<p>- Documenti progettuali carenti e non esaustivi. MANCANO ELABORATICI GRAFICI EX ANTE ED EX POST, LAYOUT DELL E MACCHINE, MANCANO FOTO EX ANTE DEL FABBRICATO; - Contratti di conferimento non coerenti tra le produzioni dichiarate e le superficie coltivate, per come si evince dal controllo dei fascicoli aziendali dei conferitori. (FONTE SIAN quintali conferiti sovrastimati); - Durata del contratto di FITTO inferiore a quanto richiesto dal bando, anni 3, Trattasi di azienda già costituita nell'anno 2014 anche se non operante. <b>Esito Negativo</b></p>
64	02768860799	Rossano Salvatore	54250226880	22/09/2017	<p>1) Si accolgono le motivazioni in merito alla mancanza delle ricevute di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, tenendo in considerazione le nuove direttive Dipartimentali afferenti le istruttorie di riesame. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) In merito al punto: mancanza dell' 2 , contratti di conferimento e relazione Bpo, si conferma quanto già rilevato dalla precedente commissione. Precisando che le motivazioni addotte confermano i motivi di irricevibilità in particolare il richiedente afferma che: il prodotto lavorato è esclusivamente di propria produzione e che è stato impossibilitato a produrre contratti di conferimento della materia prima. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
65	BBS LSN 93L01 B774H	Abbossida Alessandro	54250270276	06/10/2017	<p>1) Per quanto riguarda il primo punto del riesame, vista la motivazione addotta dalla ditta, controllato il relativo file allegato alla domanda di sostegno contenente il BPOL, vista l'ammissibilità del formato BPOL allegato, si accoglie. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) I preventivi allegati non sono comparabili perché la ditta AGRO-EDIL-SUD, che ha emesso uno dei tre preventivi delle macchine ed attrezzature, da un verifica dell'archivio ufficiale delle CCIAA risulta inattiva. Inoltre il preventivo della ditta ARREDOTEK non è analitico come da disposto dal bando. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Il terzo punto del riesame, viste le ragioni riportate dal richiedente, verificato il relativo file allegato alla domanda di sostegno, la commissione accoglie il ricorso. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4) Da un riesame della documentazione allegata alla domanda di sostegno, è emerso che la stessa non contiene documentazione fotografica dell'interno del fabbricato e gli elaborati grafici sono carenti, il manufatto in questione, sarà destinato a contenere le linee di lavorazione ed è oggetto nella domanda di un richiesta di spesa per la ristrutturazione. La mancanza della suddetta documentazione, non consente una corretta valutazione della spesa da approvare. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) Il contratto di comodato gratuito allegato, il punto 7 recita :nel caso in cui la proprietà intendesse vendere la cosa concessa in comodato d'uso gratuito, la parte comodataria dovrà sempre consentire lo sgombero del magazzino senza nessun diritto e pretesa. Tale clausola contrasta con la piena ed incondizionata disponibilità del bene per un minimo di 7 anni, così come previsto dalle disposizioni del bando. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
66	02485360800	Frantoio Garzo Pietro di Garzo Consuleo e c SNC	54250235683	25/09/2017	<p>1) Per quanto riguarda la motivazione al punto 1: mancano i contratti di conferimento e relative dichiarazioni. La ditta adduce che la mancanza di tale documentazione non è necessaria perché trattasi di soci conferitori. Il punto non è accolto in quanto anche per i soci conferitori vi è l'obbligo di redigere il contratto di conferimento redatto ai sensi dell'art. 62 legge 24 marzo 2012 n. 27. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Il secondo punto del ricorso, manca titolo di possesso, è accolto. Anche se la particella oggetto di intervento non è presente nella domanda di sostegno, ma nella documentazione allegata alla stessa si evince la disponibilità dell'immobile. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) Per quanto riguarda l'incoerenza dei dati economici del BPOL e l'aumento della capacità occupazionale, si conferma quanto valutato in prima istanza poiché la ditta non adduce motivi sostanzialmente rilevanti. Permane l'incongruenza tra dati di bilancio e dati BPOL. Inoltre il valore delle vendite nell'anno a regime (2019) riporta un valore di €. 10400,00 a fronte di un investimento richiesto di €. 298898,71. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Non si accoglie la richiesta di riesame per quanto attiene la carenza progettuale poiché non viene rappresentata la situazione ante e post dell'intervento, atta a fornire dati certi per una corretta valutazione. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) Non si accoglie il ricorso perché le disposizioni attuative del bando prescrivono la presenza di n. 3 preventivi analitici e dettagliati e comparabili per ogni tipologia di spesa. Le motivazioni riportate dalla ditta non chiariscono la presenza di un solo preventivo allegato. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
67	13999621009	Ciriaco Sara Anna	54250273866	22/09/2017	<p>1) Per quanto concerne il primo punto del riesame, incoerenza partita iva, per le motivazioni riportate dal richiedente nel ricorso, verificati gli atti allegati alla domanda dove si evince che il numero di partita IVA 03376510784 è riferita alla Società agricola Sara, il ricorso si accoglie. <b>Esito POSITIVO.</b></p> <p>2) Per le ragioni esposte nel riesame, verificati gli atti allegati alla domanda, si accoglie il ricorso relativo ai dati catastali, poiché la mancanza nella domanda di sostegno non è motivo di esclusione, inoltre i riferimenti catastali sono indicati nel titolo di possesso, ed in altri atti allegati alla domanda di sostegno. <b>Esito POSITIVO.</b></p> <p>3) La mancanza dei contratti di conferimento redatti ai sensi dell'art. 52 legge 24 marzo 2012 n. 27, e l'allegato 7, nel riesame non è stata chiarita in alcun modo. Essendo tali documenti indispensabili all'approvazione della domanda di sostegno, la criticità non è superata. <b>Esito NEGATIVO.</b></p> <p>4) Il quarto punto sulla mancata sottoscrizione del BPOL, viste le motivazioni riportate nel riesame, viste le nuove disposizioni del Dipartimento, si accoglie il ricorso. <b>Esito POSITIVO.</b></p> <p>5) Dal riesame della documentazione allegata alla domanda di sostegno questa commissione ha riscontrato : la mancanza del computo metrico; dichiarazioni fiscali della richiedente non compilate; presenza di soli due preventivi per quanto riguarda la linea di lavorazione della materia prima. <b>Esito NEGATIVO.</b></p>
68	03488060785	Castroagricola dei F.lli Vasto	54250272082	12/10/2017	<p>1) In riferimento alla mancata indicazione nella domanda di sostegno dei riferimenti catastali relativi al fabbricato oggetto d'intervento, può essere accolto dagli allegati presentati. Ma resta la criticità relativa alla destinazione d'uso dell'immobile. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) In merito alla mancanza di foto ed elaborati grafici in grado di rappresentare la situazione ante e post intervento, le motivazioni addotte non superano le criticità rilevate, perché sostenere che il sistema SIAN impediva di inserire documentazione fotografica è palesemente insostenibile. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) La mancanza delle date sulle richieste dei preventivi, in considerazione che tali richieste sono transitate a brevi manu con timbro di accettazione delle ditte fornitrici è le nuove disposizioni dipartimentali in merito a tali criticità, vengono accolte. Si fa presente la non comparabilità degli stessi preventivi. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>4) Il riesame sul 4 punto è accolto, perché in considerazione che trattasi di impresa di nuova costituzione, tale indicatore si può considerare ininfluente ai fini della ricevibilità della domanda di sostegno. <b>Esito POSITIVO</b></p>

69	GLT MHL 92H15 G791K	Galatà Michele	54250268346	06/10/2017	<p>1) In merito alla mancanza dell'allegato 2 tale criticità può essere ragionevolmente superata in presenza di contratti di conferimento e dall'elenco dei conferitori riportato nell' allegato 7. Pertanto la motivazione adottata dal richiedente, nel riesame, che l'assenza dell'allegato 2 non può rappresentare motivo di esclusione non può essere accolta, poiché nella domanda di sostegno non sono presenti contratti di conferimento della materia prima. Si precisa che in allegato alla domanda di sostegno è presente un solo contratto di conferimento, nel quale non si fa riferimento al prodotto da conferire ma ad una eventuale locazione delle celle frigo oggetto di finanziamento, redatto tra il richiedente e la società agricola "Le Cerasare". <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) I punti relativi ai: contratti di conferimento inferiori a 5 anni, anomalie BPOL e scheda conferimenti, non possono essere presi in considerazione nel riesame poiché nella documentazione allegata alla domanda di sostegno non è presente alcun contratto di conferimento della materia prima. Si precisa che nelle motivazioni di esclusione, in prima istanza, è stata riportata la dicitura: Contratti di conferimento hanno la durata inferiore a 5 anni anche se gli stessi afferiscono alla locazione delle celle frigo di cui al precedente punto. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
70	02816660787	Caseificio De Luca	54250271373	09/10/2017	<p>1) Al primo punto del ricorso la ditta controdeduce, riportando quali motivi della mancata inclusione nella domanda di sostegno del sottointervento relativo alle opere edile, e che le stesse possono essere riscontrate nel computo metrico e nei dati del BPOL. Anche se ciò è vero, il problema tecnico della non attivazione nella domanda di sostegno del sottointervento rimane, in quanto se non attivato in domanda di sostegno si è impossibilitati a variare la suddetta domanda già compilata e rilasciata. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Nel ricorso la ditta presenta dei contratti di conferimento che in prima istanza non sono stati riscontrati, da un controllo dei fascicoli aziendali dei conferitori sul SIAN, è risultato che la ditta che si impegna al maggiore conferimento di materia prima, non ha nelle proprie disponibilità tale prodotto. Trattasi di commerciante e non produttore. Inoltre in nessun allegato, viene motivata la non reperibilità della materia prima a livello regionale così come riportato nelle disposizioni attuative di bando. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) Il punto 3, vista la documentazione allegata al riesame sui motivi del cambio di ragione sociale del caseificio <b>è accolto</b>;</p> <p>4) Considerato l'esclusione relativa ad alcuni preventivi, non si accolgono le controdeduzioni perché anche nell'istanza del riesame non sono stati forniti atti concreti a prova che le richieste dei preventivi siano stati</p>
71	03317510786	Casa Eleo SRL	54250269773	10/10/2017	<p>1) Viste le nuove direttive del Dipartimento agricoltura il BPOL si ritiene valido. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) Le motivazioni addotte dalla richiedente non sono accoglibili perché la mancata riproduzione delle foto ex ante delle macchine è una condizione necessaria ai fini della corretta valutazione delle attrezzature medesime. <b>Esito NEGATIVO</b>.</p> <p>3) Viste le motivazioni in merito alla mancanza della Visura camerale dell'impresa si accolgono, in soccorso istruttorio, poiché i dati di iscrizione sono riportati correttamente nell'allegato 1. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>4) In riferimento al punto 4, circa la mancanza del documento di identità non allegato ai contratti di conferimento della materia prima, è vero che lo stesso è reperibile in allegato al modello 6 relativo alla dichiarazione di impegno al conferimento del prodotto. Ma dall'esame sostanziale, dei suddetti contratti, la Commissione ha riscontrato che il quantitativo di prodotto riportato dai conferitori è notevolmente sovrastimato con le superfici coltivate per come risultano e verificate dal fascicolo aziendale nel SIAN. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) In merito al punto 5, viste le motivazioni addotte si accoglie la validità del contratto di comodato dell'opificio. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>6) Relativamente al punto 6 sull'incongruenze dei dati economici relativi al BPOL, non sono stati forniti elementi utili a chiarire le criticità rilevate in prima istanza. A tutto ciò va considerato, inoltre, le motivazioni di questa Commissione sulla inesattezza del quantitativo dei prodotti conferiti. Di conseguenza anche i dati del BPOL relativi ai quantitativi trasformati sono da ritenersi inesatti. <b>Esito Negativo</b></p>
72	00625930805	Guerrisi Luciano	54250273601	10/10/2017	<p>1) Le motivazioni avanzate dal richiedente, specificano la formalità degli atti non ritenuti validi dai valutatori di prima istanza, cioè chiariscono il corretto rapporto intercorso con le ditte fornitrici, ma anche se queste motivazioni possono far superare solo in parte la criticità sulla formalità di alcuni preventivi relativi alle attrezzature. Resta non superabile la mancata tracciabilità dei preventivi relativi alla linea di lavorazione del ciclo continuo, e precisamente alla azienda Lorient, poiché è evidente dalla certificazione pec allegata che la richiesta non è stata consegnata. E' da precisare che le motivazioni addotte nel riesame non chiariscono la criticità afferente la comparabilità dei preventivi. Inoltre considerato anche la carenza degli elaborati tecnici (relazione ed elaborati grafici), da dove è impossibile dedurre la qualità delle macchine e la loro funzionalità nonché la congruità. Tanto è vero che, i preventivi presentati e le motivazioni riportate nell'istanza di riesame, non menzionano in nessun modo, le incongruenze emerse in fase di prima istanza. Nello specifico i preventivi non riportano in modo chiaro ed evidente le caratteristiche tecniche delle macchine da acquistare, né tantomeno viene chiarita l'enorme differenza di prezzo tra il preventivo scelto e gli altri due preventivi di confronto. Tali elementi non vengono neanche menzionati nella relazione tecnica economica dove è necessaria obbligatoriamente, riportare indicazioni su capacità di lavorazione e della materia prima. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
73	CRN NTN 74R27 I198K	Carneli Antonio	54250268734	21/09/2017	<p>1) Per quanto riguarda la mancanza della documentazione fotografica dei locali interni, nel riesame si adduce la motivazione che la documentazione fotografica allegata alla domanda di sostegno è esaustiva al fine della riconducibilità del fabbricato nonché allo stato di fatto dello stesso. Tale motivazione non è accoglibile perché la sola presenza di foto che rappresentano lo stato di fatto dell'esterno del fabbricato non possono essere ritenute esaustive in quanto l'investimento proposto contempla anche la sostituzione e/o il potenziamento di una linea di frantoio esistente che dovevano essere rappresentate con foto idonee e specifiche, sia per la verifica dello stato di fatto delle macchine, sia per la verifica dell' impiantistica ed opere edili necessari alla installazione delle stesse. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Le altre criticità: riferimenti catastali, titoli di possesso, incoerenza bpol. <b>Esito POSITIVO</b></p>
74	LRC CLD 89E22 M589X	Larocca Claudio	54250268668	10/10/2017	<p>1) In merito alla criticità bpol non firmato da tecnico agricolo, considerate le nuove direttive Dipartimentali n. 355618 del 25/11/2017 si accoglie l'integrazione documentale allegata alla richiesta di riesame. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) Punti di criticità afferenti il rapporto tra importo richiesto e quantitativo di materia prima trasformata, le motivazioni riportate dal richiedente nel riesame non danno ulteriori elementi utili al superamento delle criticità. Inoltre i documenti progettuali sono carenti; la tipologia del fabbricato non è conforme ai requisiti della misura. <b>Esito NEGATIVO.</b></p> <p>3) Punto 4, i preventivi non sono tracciabili; cioè privi di una qualsiasi richiesta. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
75	PGL RRT 92D23 F537E	Pugliese Roberto	54250246771	29/09/2017	<p>1) In merito al punto di criticità 1, considerate le nuove direttive Dipartimentali n. 355618 del 25/11/2017 si accoglie l'integrazione documentale allegata alla richiesta di riesame. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) Punti 2 e 3, le motivazioni riportate dal richiedente nel riesame non danno ulteriori elementi utili al superamento delle criticità. Inoltre i documenti progettuali sono carenti; la tipologia del fabbricato non è conforme ai requisiti della misura. <b>Esito NEGATIVO.</b></p> <p>3) Punto 4, i preventivi non sono tracciabili; cioè privi di una qualsiasi richiesta. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
76	CPR RSO 69P62 Z404W	Capraro Rosa	54250271159	09/10/2017	<p>1) Nel riesame si accolgono le controdeduzioni relative alla discordanza tra CCAA e domanda di aiuto in quanto si constata che la partita iva è uguale. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>2) La motivazione circa la mancanza di documenti di identità non allegati alle dichiarazioni di conferimento non può essere accolta in quanto la non presenza rende inefficacia la validità del documento. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>3) In riferimento all'unità di misura riportata nel riepilogo (all. 7), e quanto riportato negli allegati n. 6 si ritiene di accettare i quantitativi riportati in Kg. Di cui riportati nei contratti di conferimento perché sottoscritti da ambedue i soggetti interessati. <b>Esito positivo</b></p> <p>4) I dati economici del BPOL e quelli nella relazione tecnica economica allegata, riportano una rilevante difformità nei quantitativi di prodotto lavorato. E cioè Kg. 170.000 che non trova riscontro con i quantitativi dei soggetti che conferiranno la materia prima come già esposto nel precedente punto 3, precisamente quantitativi pari a Kg. 19.810. Inoltre i dati delle dichiarazioni fiscali allegate precisamente il valore del volume di affari dichiarato annualità 2015 è di €. 117.599 in contrasto con quanto riportato nel BPOL €. 360.000. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>5) Non si accoglie la richiesta di riesame per quanto attiene la comparabilità dei preventivi, perché la motivazione addotta che due preventivi sono "a supporto" del terzo scelto contrastano con le disposizioni attuative del bando che recita: "per macchine ed attrezzature n. 3 preventivi analitici di ditte fornitrici, da cui si evince in modo chiaro e palese la terzietà, l'economicità e la congruità dei prezzi. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>6) La motivazione portata nel riesame per giustificare il cambio di linea di lavorazione non è accoglibile perché non menziona in nessun documento allegato alla domanda di aiuto (elaborati di progetto, relazione tecnica, etc) in modo chiaro e trattata di mera sostituzione dei macchinari esistenti e potenziamento degli stessi. <b>Esito NEGATIVO</b></p>
77	03341140790	Soc. Agricola Santa Venere	54250271357	12/10/2017	<p>1) in merito alla carenza documentale relativa all'impianto fotovoltaico, contrariamente a quanto asserito dalla ditta nella richiesta di riesame, dalla verifica della documentazione presente sulla piattaforma digitale SIAN non è stato rinvenuta la relazione specifica per l'impianto fotovoltaico. <b>Esito NEGATIVO</b></p> <p>2) Si accoglie la richiesta relativa alla criticità del codice ATECO, trattandosi di azienda agricola che intraprenderà nuova iniziativa agroindustriale. <b>Esito POSITIVO</b></p> <p>3) Relativamente alla costruzione ex novo della cantina non ammettendo la spesa dell'impianto fotovoltaico e della attrezzatura agricola non attinente la misura 4.2, la spesa del fabbricato raggiunge la percentuale del 54% dell'intero investimento. <b>Esito NEGATIVO</b></p>

78	FTO CML 69B60 D746G	Foti Carmelita Rita	54250273254	01/09/2017	1) In merito al punto di criticità 1, è superata, perché dal riesame della documentazione allegata alla domanda di sostegno è stato riscontrato. <b>Esito POSITIVO</b> 2) Per quanto attiene alla vasca di stoccaggio, il ricorso non è accoglibile perché le motivazioni addotte dalla richiedente non superano la criticità riscontrata. <b>Esito NEGATIVO</b> 3) Dal riesame completo della pratica son emerse nuove criticità : non si rilevano i quantitativi della materia prima lavorata (olive), ne nel Bpol ne, tanto meno, nella relazione tecnica economica. Elaborati grafici relativi alla ristrutturazione del capannone non quotati. Preventivi non comparabili; non vengono esplicate le caratteristiche. <b>Esito NEGATIVO.</b>
79	02575810805	DEUS Srl	54250268841	09/10/2017	1) Il primo punto del riesame: Codice Ateco. <b>Esito POSITIVO</b> 2) Per quanto concerne le motivazioni di cui al punto "dimostrazione di impossibilità del riuso del fabbricato esistente" la ditta nel riesame dimostra l'impossibilità a prorogare il contratto di fitto nonché la non idoneità all'attività di lavorazione. Si accolgono le motivazioni. <b>Esito POSITIVO</b> 3) Relativamente al punto 3, in merito alla linea di lavorazione esistente che dal business plan risulta acquistata nel 2015, le motivazioni addotte nel riesame, riportano che tale voce riguarda l'intera dotazione strumentale dell'opificio, mentre la sola linea di lavorazione è stata acquistata nel 2010 per un importo di €. 30.000. Tali motivazioni non chiariscono la proposta progettuale poiché, non viene fatta menzione se la nuova linea da acquistare è di mera sostituzione. Inoltre non viene dimostrato l'utilizzo della restante attrezzatura nella progettazione futura. Dai documenti allegati alla domanda di sostegno, non viene proposta documentazione fotografica dell'attrezzatura ed impiantistica suddetta, atta a fornire validi elementi al fine di una corretta valutazione. Per quanto attiene il punto 4, la realizzazione delle celle frigo, motivate come attività di logistica è da precisare che il servizio di conto terzi, per come risulta dai contratti di deposito per conto terzi di prodotti alimentare allegati alla domanda di sostegno, non è considerata dalla direttive del bando della misura 4.2 piattaforma logistica. <b>Esito NEGATIVO</b> 4) In merito al punto 5, afferente i contratti di conferimento e quantità della materia prima, la ditta allega nel riesame l'elenco soci della cooperativa "DEA" in quanto in prima istanza la commissione valutava negativamente la suddetta cooperativa per la mancanza di prodotti propri. Dal riesame dell'elenco soci della coop. "DEA" è emerso che i soci non hanno nella loro disponibilità i quantitativi di materia prima così
80	003346410806	Società Cooperativa DELIA ARL	54250269849	09/10/2017	1) I punti di criticità Bpol non coerente nei dati, le motivazioni addotte dalla ditta nel riesame, si accolgono in quanto le vendite degli anni a regime sono sufficientemente rapportate ai quantitativi dei contratti di conferimento. <b>Esito POSITIVO</b> 2) In riferimento alla presenza di un solo preventivo della linea di lavorazione delle olive, la valutazione di non accoglimento, trova valido motivo, in base alle prescrizioni del bando della misura 4.2. La possibilità di produrre un solo preventivo si fonda sul principio di insostituibilità del bene da acquistare, fermo restando la dimostrazione di congruità del prezzo. Tanto è vero che, la relazione tecnica descrittiva per la scelta del preventivo, non giustifica la congruità dell'acquisto, ma riporta una mera descrizione di unicità riferita alla sola attestazione del brevetto. Le motivazioni riportate nell'istanza di riesame, non possono essere accolte poiché, non apportano nuovi elementi al fine del superamento della criticità di che trattasi. Inoltre da una attenta valutazione del suddetto preventivo è emerso che, la caratteristica di unicità è riconducibile ad una sola attrezzatura, precisamente all'estrattore centrifugo "Leopard 4" il cui costo è pari ad €. 188.288 su una fornitura complessiva di €. 1.060.000 <b>Esito NEGATIVO</b>
81	BTT MDL 69L69 L219A	Bottaro Maria Adele	54250270128	25/09/2017	1) In merito ai punti Bpol non sottoscritto e preventivi con date antecedenti la richiesta, viste le nuove direttive Dipartimentali e le motivazioni riportate dal richiedente, sono accolti. <b>Esito POSITIVO .</b> 2) In merito al punto preventivi non esaustivi, le criticità non sono state chiarite con l'istanza di riesame, poiché i preventivi relativi all'impianto ed alle attrezzature del salumificio dimostrano, nella loro interezza, una non reale concorrenza delle ditte fornitrici. <b>Esito NEGATIVO.</b> 3) l'importo dei lavori relativi alla realizzazione del fabbricato supera il 40% dell'intero investimento. <b>Esito NEGATIVO.</b> 4) Considerato che trattasi di impresa costituente, si evidenzia una carenza progettuale, precisamente: la relazione tecnica non esplica in alcun modo le capacità professionali della richiedente, non descrive in modo esaustivo il ciclo produttivo e le figure professionali interessate allo stesso. Inoltre non viene adeguatamente dimostrata la sostenibilità finanziaria dell'investimento, poiché la titolare dichiara che: attualmente il proprio volume di affari è inferiore al minimo tassabile, a fronte di un sostenibilità della quota privata pari ad € 1.424.267
82	01254630781	Miracolo Domenico	54250241988	26/09/2017	1) Per quanto riguarda la motivazione al punto materia prima non coerente: i quantitativi di materia prima riportati nei contratti di conferimento, da un controllo dei fascicoli aziendali, non risultano veritieri poiché sono sovrastimati rispetto alle superfici coltivate (oliveti). <b>Esito NEGATIVO</b> 2) In merito al secondo punto, si accolgono le motivazioni addotte sulla veridicità dei bilanci, ma nel merito risulta che i dati riportati in bilancio non corrispondono a quelli inseriti nel business plan (vedi ricavi delle vendite). <b>Esito NEGATIVO</b> 3) I punti riferimenti catastali e planimetria degli immobili, sono accolte le motivazioni del riesame; precisamente incongruenze sulla identificazione della particella oggetto d'intervento poiché dai titoli di possesso risulta corretta. <b>Esito POSITIVO</b> 4) il Punto attrezzatura non ammissibile, rimane la criticità in quanto tali attrezzature non sono ammissibili con la misura 4.2. Mentre in merito ai lavori esclusivamente edili, non possono essere ammissibili in quanto opere destinate alla solo sicurezza per l' intrusione nell'immobile (recinzione). <b>Esito NEGATIVO</b>
83	03063840791	Malena GROUP SRL	54250137127	09/10/2017	1) Nel riesame si accolgono le controdeduzioni inerenti i documenti di identità mancanti relativi ai conferitori, in quanto nella documentazione allegata alla domanda di aiuto sono presenti le dichiarazioni sostitutive di conferimento formalmente corrette. <b>Esito POSITIVO</b> 2) Le motivazioni nonché la nuova documentazione prodotta (frazionamento), al fine di motivare il possesso della particella 155 oggetto dell'investimento, non viene accolta in quanto la stessa non chiarisce la motivazione di esclusione (il frazionamento allegato non riporta in nessuna sezione la particella interessata). <b>Esito NEGATIVO</b> 3) Dal riesame della documentazione allegata i preventivi contestati per la tracciabilità e la coerenza delle date si accolgono in quanto le pec allegate alla domanda danno prova di un reale rapporto tra il richiedente e le ditte fornitrici. <b>Esito POSITIVO</b> 4) La motivazione relativa ai preventivi per l'acquisto di attrezzature non attinente la misura 4.2 (macchine ed attrezzature agricole) non viene accolta. <b>Esito NEGATIVO</b> 5) Si accoglie l'integrazione delle ricevute di presentazione dei bilanci. <b>Esito POSITIVO</b> 6) Il riesame dell'istanza ha evidenziato palesi criticità relativi a : 1) dai dati economici dei ricavi dei bilanci si evidenzia una sovrastima delle vendite relative agli anni a regime del BPOL (2017/2018/2019) a confronto dell'ultimo anno 2016 preso a riferimento. Tale aumento di fatturato non viene debitamente giustificato nell'allegata relazione economica che omette di indicare quantitativi di prodotto trasformato e prezzi di vendita. 2) La foto del fabbricato (nuova cantina) oggetto d'investimento dimostrano che lo stesso è in fase di ultimazione. Megli elaborati di progetto non indicano una situazione attuale ad un' situazione post
84	02131440782	Acri Giovanni	54250273577	21/09/2017	Per quanto riguarda la Check-list presente ma non fleggata, i Contratti di conferimento, l'allegato il Layout delle macchine e gli elaborati grafici carenti, si confermano per intero tutte le criticità rilevate dalla commissione di valutazione. <b>Chirimenti non Accolti.</b>
85	03351980796	Mellea Maga	54250272306	07/10/2017	1) In merito alla mancanza della disponibilità della particella oggetto di intervento, la criticità può essere superata con il titolo di disponibilità dell'immobile che è mancante nel fascicolo della domanda. <b>Esito POSITIVO</b> 2) Per quanto attiene l'allegato 4 non firmato la criticità è superata in quanto è presente la sottoscrizione del tecnico progettista nella relazione tecnica allegata . <b>Esito Positivo</b> 3) Il punto conferimento materia prima è superato poiché nel fascicolo sono presenti gli allegati n. 6 sottoscritti da ogni conferitore. <b>Esito Positivo</b> 4) In merito ai punti Visura camerale e Carenza dei bilanci nel fascicolo della domanda, le motivazioni nel riesame addotte dal richiedente che la carenza di tale documentazione è influente ai fini di una corretta valutazione poiché trattasi di società costituenda non possono essere accolte in quanto trattasi di Titolare di impresa agricola, giusto allegato 1, che intende avviare una ulteriore attività d'impresa, per cui la presenza degli atti fiscali è necessaria ad una giusta valutazione della sostenibilità de piano di economico presentato. <b>Esito Negativo</b>
86	01741290835	Barone G.R. Macri Srl	54250272173	08/09/17	1) In merito ai punti mancanza contratti di conferimento, elenco soci ed allegato 7 , , la criticità non può essere superata senza la presenza di valida documentazione atta a provare la provenienza della materia prima extraziendale nonché i quantitativi da trasformare necessari a giustificare l'investimento proposto. La presenza nel fascicolo del solo allegato 6 (richiesto solo in caso di soci conferitori) non garantisce un valido documento al fine di una giusta valutazione del progetto proposto a finanziamento. Si considera inoltre che dalla visura camerale i soci titolari delle quote sociali non risultano essere conferitori di materia prima. La ditta proponete allo stato di fatto risulta essere azienda agricola, per cui è fondamentale garantire una percentuale maggiore dei 2/3 extraziendale del prodotto da trasformare al fine di garantire i requisiti richiesti dal bando. <b>Esito Negativo</b> 2) In merito al punto , titolo di possesso degli immobili, la richiesta in riesame, è accolta con soccorso istruttorio. <b>Esito Positivo</b> 3) In merito all'impianto fotovoltaico, punto 6, l'impianto proposto è evidente che è sovradimensionato alle esigenze della nuova attività sia in come dimensioni di potenza che come rapporto economico dell'investimento proposto . <b>Esito NEGATIVO</b>
87	00102610797	Caparra e Siciliani Soc. Coop	54250273494	07/10/2017	Mancano titoli di possesso dell'immobile cantina, il soccorso istruttorio ha dato <b>esito negativo</b> ;

88	02733230797	Capoano Massimiliano	54250270573	06/10/2017	1) In merito al punto inerente la mancanza del computo metrico, relativo alla costruzione di un nuovo fabbricato, le motivazioni di riesame non possono essere accolte considerato che l'opera di cui trattasi rappresenta una considerevole voce dell'investimento, pari ad Euro 1.217.799 pertanto la carenza di un atto contabile fondamentale alla giusta valutazione del progetto. <b>Esito NEGATIVO</b> 2) Per quanto attiene punto: data dei preventivi delle attrezzature antecedenti alla data di richiesta degli stessi, le motivazioni addotte nel riesame non fanno superare la criticità rilevata in sede di prima valutazione, in quanto non vengono forniti atti formali, quali pec e/o e-mail, atte a dare certezza del rapporto intercorso tra richiedente e fornitore del bene. <b>Esito Negativo</b>
89	03293870890	Casearia Crotonose	54250268601	16/09/2017	1) Modello unico presente per i tre anni precedenti, ma senza ricevuta di presentazione all'agenzia delle entrate. Per quanto riguarda la ricevuta di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, la nota Dipartimentale 355618 del 15/11/2017 ci aiuta a superare tale criticità in considerazione che tali atti sono presentati a pubblica amministrazione. <b>Chiarimenti Accolti.</b> 2) Manca atto costitutivo originario sostituito da quello di cessione di una quota e cambio della ragione sociale. Statuto non presente, non sono presenti "patti sociali" firmati dal notaio. Per quanto riguarda il punto trattato si specifica che l'omesso atto costitutivo originario e lo statuto, a parere di questa commissione di riesame non è rilevante, perché non rappresenta altro che la storicità dell'azienda. L'atto di cessione di quota di società in nome collettivo e trasformazione in Società in Accomandita Semplice indica quanto deve prevedere l'atto costitutivo, le generalità dei soci, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, i conferimenti dei soci ed il loro valore, le norme secondo le quali gli utili e le perdite devono essere ripartiti, e la durata della società di che trattasi. <b>Chiarimenti Accolti.</b> 3) Richiesta preventivo Tecnogang senza data. 4) Alcune richieste preventivi non sono analitiche. 5) Preventivo ditta Contatto senza data. Per i punti 3, 4, 5, Manca la richiesta preventivo della ditta Impianti e Arredi Lamezia di Torcasio Michele anche se è stata inoltrata tramite PEC, il preventivo proposto per come dettagliato non è confrontabile dalle richieste inviate alle ditte SEFAR e Assistenza Tecnica sempre relative all'impianto di stagionatura. La piattaforma di pesatura, presente nei tre preventivi non è stata richiesta; Non è presente la data del preventivo della ditta CONTATTO relativo al sito e-commerce e la trasmissione è avvenuta a mano; Per il preventivo ditta TECNOGROUP LAB la richiesta è senza data e la trasmissione è avvenuta a mano; Manca la richiesta della ditta ITALIN FOOD TECHNOLOGY relativa alla fornitura di pallet di movimentazione e griglie, anche se inoltrata, per via PEC; Manca la data del preventivo ditta MULTI PROJECT relativo alla fornitura
90	LPR MRZ 65D25 D181V	Le Pera Maurizio	54250268304	06/10/2017	1) In merito all'allegato 4 non firmato dal tecnico: viste le ragioni addotte dal ricorrente, si accoglie la richiesta. <b>Esito POSITIVO</b> 2) Per quanto attiene la motivazione di esclusione afferente la percentuale della materia prima extra aziendale, le motivazioni riportate non possono essere accolte, in quanto la durata dei contratti di fitto relativi alla produzione aziendale, non possono certificare la durata futura della conduzione. Pertanto il calcolo del conferimento della materia prima, al fine di una giusta valutazione, deve essere rapportata alla data di presentazione della domanda di sostegno <b>Esito NEGATIVO</b> 3) In merito alla incongruenza dei dati economici riportati nel BPOL, permangono le criticità rilevate in sede di prima valutazione. <b>Esito NEGATIVO</b>
91	BSS RMR 68E60 A102W	Bossio Rosamaria	54250237903		1) In merito al 1 punto, le motivazioni addotte nella richiesta di riesame che motivano una mera dimenticanza, non può essere accolta, poiché è fondamentale alla valutazione del progetto proposto, cioè l'impegno a garantire il conferimento per il quinquennio successivo all'investimento. Inoltre da una verifica del fascicolo aziendale SIAN del conferitore, il quantitativo proposto al conferimento è sovrastimato rispetto alle superfici coltivate ad oliveto. <b>Esito Negativo</b> 2) In merito al punto 3 e 4 questa commissione, anche se le motivazioni addotte nel riesame dell'impossibilità di allegare i file alla domanda di sostegno per problemi tecnici dovuti al sistema SIAN risultano non veritiere, accoglie comunque il soccorso istruttorio richiesto. Si precisa che anche disponibilità del terreno, le motivazioni possono essere accolte in sede di valutazione poiché sono riportate nella relazione tecnica descrittiva. 3) In merito al punto 4 attrezzatura non finanziabile si accolgono le motivazioni che propongono il taglio della spesa.
92	MRR LCU 64M53 D328D	Marrelli Lucia	54250269062		1) Il contratto allegato riporta nell'intestazione "Contratto conferimento fichi" mentre il progetto è riferito ad un impianto di trasformazione olive da olio; E' chiaro che, aver riportato nel testo del contratto conferimento fichi, e nella premessa olive, si tratta di errore grossolano e confusionario, con risvolti poco prevedibili in caso di eventuale vertenza che potrebbe scaturire tra i sottoscrittori, pertanto si consiglia di provvedere in merito. Considerata comunque la finalità di fondamentale importanza per il quale è stato redatto, <b>non si Accolgono i Chiarimenti.</b> 2) I contratti di conferimento non sono stati redatti secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative e dalla check list di riferimento. L'unico contratto di conferimento presente nella proposta di intervento, non cita che la redazione è conforme alle norme dettate dall'art 62 della Legge 27/2012 per come prevede il bando, comunque nell'articolato sono indicati la durata, le caratteristiche del prodotto (con i chiarimenti di cui al Punto 1), il prezzo ed il quantitativo esplicitato non nel contratto ma (nell'allegato 6). Considerato atto di fondamentale importanza <b>non si Accolgono Chiarimenti.</b> 3) Mancano gli elaborati grafici, computo metrico, Layout di posizionamento delle macchine ed attrezzature; è presente solo un foglio di mappa illeggibile. Gli elaborati grafici dell'immobile da destinare a laboratorio di trasformazione, il computo metrico anche se solo delle macchine ed attrezzi, il Layout delle macchine nonché il piano fotografico ante, sono di fondamentale importanza alla comprensione e corretta valutazione della proposta pertanto non si Accolgono i Chiarimenti 4) Preventivo "cutter/dosatore/tappatore/essiccatore/telai" con data anteriore (14.02.2017) alla richiesta del preventivo stesso (14/03/2017). Tale criticità è motivo di esclusione, avrebbe avuto prova di superamento la tracciabilità in forma "PEC". Chiarimento non accolto
93	PRRDNL85L07C710Y	Perone Danile	non rilasciata		<b>Pratica Ammessa In istruttoria a seguito sentenza del TAR Calabria n.00101/2018. Valutata ed esclusa per:</b> Contratti di conferimento non conformi carente dei 5 anni d'impegno; Elaborati progettuali mancanti, manca documentazione fotografica, mancano riferimenti catastali del fabbricato.
94	01883810796	Ippolito Chiellino	54250273817		<b>Non valuta in prima istanza per errore materiale;</b> Mancano riferimenti catastali; Codice ateco non conforme; opere edili superiori al 40%; riferimenti catastali non conformi; preventivi non tracciati. Impianto Fotovoltaico non si evincono atti documentali relativi ai consumi.



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari  
Autorità di Gestione PSR 2014-2020



PROT. 155424  
04 MAG. 2018

Dipartimento Agricoltura e Risorse  
Agroalimentari  
Dirigente Settore n. 8  
Dott. Giacomo Giovinazzo  
SEDE

**Oggetto:** Parere di coerenza programmatica - Nota n. 154369 del 04/052018

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di parere sulla proposta di decreto avente per oggetto: "PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 - Sub Misura 4.2.1 - "Interventi nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli" - Annualità 2016 -**Approvazione graduatoria definitiva "finale" - annualità 2016.**";

**Ritenuto** che quanto proposto risulta coerente a quanto previsto dal PSR Calabria 2014-2020;

**PARERE**

con la presente si rilascia parere favorevole di coerenza programmatica e finanziaria considerato il budget finanziario della misura.

Alessandro Zanfino

Autorità di Gestione PSR 2014-2020